

Seduta n. 48

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/21
CONVOCAZIONE ORDINARIA

Presenti in aula:

Cocollini Emanuele - De Blasi Roberto - Felleca Barbara - Giuliani M. Federica - Milani Luca - Palagi Dmitrij - Santarelli Luca -

14.38: Entra in aula Moro Bundu Antonella

14.39: Entra in aula Calistri Leonardo

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 14.39, il Presidente del Consiglio Luca Milani ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale e a norma di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e dalla Legge .n. 126 del 16.09.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio n. 234993 del 16.07.2021 ed anche mediante trasmissione in streaming su canali pubblici, il Question Time dedicato alla trattazione delle domande a risposta immediata presentate dai consiglieri al Sindaco, riportato nello specifico elenco dell'ordine dei lavori.

Ora: 14.39

Verbale: 823

QUESTION TIME N.: 2021/01340

OGGETTO: Finanziamento per il restauro dello Stadio Franchi

Proponente: Giuliani Maria Federica

Relatore: Guccione Cosimo

14.39: Interviene Milani Luca

14.39: Entra in aula Guccione Cosimo

14.40: Entrano in aula Albanese Benedetta e Bettini Alessia (Vicesindaca)

14.40: Interviene Giuliani M. Federica

14.40: Entrano in aula Pampaloni Renzo, Innocenti Alessandra

14.41: Interviene Milani Luca

14.41: Interviene Guccione Cosimo

14.41: Interviene Giuliani M. Federica

Allegato n. 1: QUESTION TIME N.: 2021/01340 – Risposta in Aula

Tipo atto: question time

Oggetto: Finanziamento per il restauro dello Stadio Franchi

Proponente: M.Federica Giuliani

COMUNE DI FIRENZE	
16/12/21	
Interrogazione N. _____	
Interpellanza N. _____	
Mozione / O.D.G./PIS. N. _____	QT 1340

(Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Appreso che il Ministero della Cultura avrebbe assegnato definitivamente il finanziamento destinato a sostenere il restauro dello stadio Artemio Franchi di Firenze inviando, inoltre, al Comune di Firenze il disciplinare per avviare l'operazione;

Ricordato che il Comune di Firenze ha già bandito un concorso internazionale per progettare il restauro dell'impianto che ospita le partite della Fiorentina e la riqualificazione dell'area circostante ricevendo 31 proposte e la commissione ne ha selezionate 8 per il secondo grado;

CHIEDE

- a quanto ammonta il finanziamento del Ministero della Cultura per sostenere il restauro dello stadio Artemio Franchi di Firenze;
- quali sono i contenuti del disciplinare inviati dal Ministero e collegati all'avvio dell'operazione;
- quali sono i tempi previsti per l'approvazione definitiva del progetto per lo Stadio Franchi e l'avvio dei lavori.

Ora:14.46

Verbale:824

QUESTION TIME N.: 2021/01342

OGGETTO: Promuovere la danza

Proponente: Felleca Barbara

Relatore: Bettini Alessia

14.46: Interviene Milani Luca

14.46: Esce dall'aula Guccione Cosimo

14.46: Interviene Felleca Barbara

14.49: Entra in aula Gianassi Federico

14.48: Interviene Bettini Alessia

14.49: Entra in aula Asciti Andrea

14.50: Interviene Milani Luca

14.50: Interviene Felleca Barbara

Allegato n. 1: QUESTION TIME N.: 2021/01342 – Risposta in Aula

Gruppo Consiliare Partito Democratico

COMUNE DI FIRENZE
16/12/21
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. QF 1342

Tipo atto: question time
Oggetto: Promuovere la danza
Proponente: Barbara Felleca

(Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Letti gli articoli riportati sulla stampa del 16 Dicembre che riportano l'attenzione sulla danza, e sulle compagnie stabili nelle Fondazioni lirico sinfoniche, sovente colpite da tagli, come accaduto a Firenze a Maggio Danza.

Ricordata l'attenzione dimostrata al mondo della danza dal Ministro Franceschini che ha firmato un decreto che assegna a fondo perduto 10 milioni per le scuole di danza privata che non fanno capo al Coni, e ricordato altresì la volontà di dedicare alla danza maggiori risorse economiche anche nel FUS.

Evidenziato che a Firenze, abbiamo il Teatro del Maggio Musicale, eccellenza assoluta che sarà investita di un rilevante alleggerimento del proprio debito, che nel 2015 chiuse il corpo di danza stabile e che potrebbe dedicare,

CHIEDE

- 1) Se vi è intenzione di sollecitare presso il Teatro di Maggio musicale la riattivazione della compagnia stabile di danza
- 2) Se vi è intenzione di incentivare e sostenere i teatri che investono sulla danza, anche mediante maggiori contributi da destinare

Ora:14.51

Verbale:825

QUESTION TIME N.: 2021/01344

OGGETTO: Facciamo spazio alla partecipazione nei 4 luoghi (San Jacopino, Puccini, Leopolda, ex OGR)

Proponente: Palagi Dmitrij

Relatore: Bettini Alessia

14.50: Interviene Milani Luca

14.51: Esce dall'aula Bettini Alessia

14.51: Interviene Palagi Dmitrij

14.52: Entra in aula Bussolin Federico

14.53: Esce dall'aula Felleca Barbara

14.53: Interviene Milani Luca

14.53: Entra in aula Bettini Alessia

14.53: Interviene Bettini Alessia

14.54: Interviene Milani Luca

14.54: Interviene Palagi Dmitrij

Allegato n. 1: QUESTION TIME N.: 2021/01344 – Risposta in Aula



SINISTRA PROGETTO COMUNE

COMUNE DI FIRENZE

Question time

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi

16/12/21
interrogazione N. _____
interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./Ris. N. QT 1344

Oggetto: Facciamo spazio alla partecipazione nei 4 luoghi (San Jacopino, Puccini, Leopolda, ex OGR)

Il sottoscritto consigliere comunale,

Appreso di come il Comitato area ex Fiat Belfiore-Marcello, il Comitato Tutela ex Manifattura Tabacchi, l'Associazione Lopolda Viva, l'Associazione Giardino di San Jacopino, in data 28 settembre 2020, abbiano presentato alla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze «un contributo conoscitivo alla formazione del Piano Operativo, rappresentando la visione e le attese» della cittadinanza «circa il futuro del rione San Jacopino-Puccini-Leopolda» [dal titolo *4 luoghi – Facciamoci spazio*];

Ricordato come i succitati comitati abbiano partecipato ai percorsi promossi dall'Amministrazione denominati Firenze Prossima e Firenze Respira;

Ricordato come i succitati comitati avessero chiesto un'interlocuzione con l'Amministrazione comunale, anche con un'audizione in Commissione 3 e Commissione 6 del Consiglio comunale di Firenze, a cui hanno scritto il 14 luglio 2021, senza ottenere nessun tipo di riscontro;

Condiviso quanto scritto dai succitati comitati in merito all'importanza da riconoscere e la centralità del suolo, inteso come risorsa imprescindibile per la salvaguardia del tessuto urbano e della qualità della vita al suo interno, da sottrarre alle logiche del consumo;

Ritenuto fondamentale coinvolgere la cittadinanza nella salvaguardia del suolo e nella riqualificazione dei cosiddetti "contenitori vuoti", prediligendo il mantenimento degli stessi alla libera fruizione pubblica, rispetto a soluzioni finalizzate al profitto privato;

Considerata le profonde ragioni scientifiche, sociali e di sostenibilità ambientale che motivano la mobilitazione della cittadinanza a tutela del suolo e contro il suo uso piegato esclusivamente a favore di una generica "crescita economica" che non tiene conto dei costi, anche economici, della sottrazione di suolo, e in particolare in aree ad alto carico antropico e veicolare;

Letto il contributo *4 luoghi – Facciamoci spazio*, dove si trovano specifiche proposte che tengono conto della situazione demografica dell'area, oltre che del suo inquadramento geografico, storico e urbanistico, tenendo conto degli sviluppi urbanistici recenti, dei bisogni espressi da chi vive nella zona e del tema imprescindibile dei consumi energetici, guardando in particolare:

- Al Quartiere Leopolda;
- All'Ex Officine Grandi Riparazioni;
- All'Ex Manifattura Tabacchi;
- A via delle Carra;

Ricordato come il Consiglio comunale abbia avuto modo, tra il 2020 e il 2021, di discutere delle aree succitate, anche con proposte di deliberazioni di Giunta, interrogazioni e mozioni dello scrivente gruppo consiliare, in particolare bocciando al Quartiere 1 e in Comune la proposta avanzata da Sinistra Progetto Comune per esercitare il diritto di prelazione per l'Ex O.G.R.;

Preso atto della forte attenzione pubblica sul tema delle trasformazioni urbanistiche e di come il Piano Operativo sarà con forte probabilità al centro dell'attività istituzionale nel corso del 2022;

Ritenuto importante che in questa specifica fase non si manchi l'occasione di un dibattito approfondito e tempestivo sulle trasformazioni urbane con i comitati e la cittadinanza;

Evidenziata la consapevolezza dello scrivente gruppo consiliare in merito all'autonomia del Consiglio comunale e della Giunta;

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

Se abbia letto il contributo conoscitivo denominato *4 luoghi – Facciamoci spazio*, presentata a fine settembre 2020 da Comitato area ex Fiat Belfiore-Marcello, Comitato Tutela ex Manifattura Tabacchi, Associazione Leopolda Viva, Associazione Giardino di San Jacopino;

- Se sì, che considerazioni ne abbia tratto;
- Se no, perché e in che tempi ritiene di farlo;

Se ci sia la disponibilità a incontrare i comitati e le associazioni che hanno presentato il suddetto contributo conoscitivo, anche all'interno di una seduta congiunta delle Commissioni 3 e 6, laddove queste decidessero di procedere in tal senso.

Il consigliere comunale,

Ora:14.56

Verbale:826

QUESTION TIME N.: 2021/01345

OGGETTO: Case Erp in via Torre degli Agli: la storia infinita continua

Proponente: De Blasi Roberto Masi Lorenzo

Relatore: Albanese Benedetta

14.55: Interviene Milani Luca

14.55: Esce dall'aula Bettini Alessia

14.56: Interviene De Blasi Roberto

14.57: Interviene Milani Luca

14.57: Interviene Albanese Benedetta

15.01: Entra in aula Giorgetti Stefano

15.00: Entra in aula Martini Alessandro

15.01: Entra in aula Fratini Massimo

15.02: Interviene Milani Luca

15.02: Esce dall'aula Albanese Benedetta

15.02: Interviene De Blasi Roberto

15.02: Entra in aula Cellai Jacopo

15.03: Entra in aula Conti Enrico

Allegato n. 1: QUESTION TIME N.: 2021/01345 – Risposta in Aula



Movimento 5 Stelle

COMUNE DI FIRENZE
16/12/21
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G. RIS. N. QT 1345

QUESTION TIME

Data 20/12/2021

Richiedenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

Oggetto: Case Erp in via Torre degli Agli: la storia infinita continua

Considerato che:

In risposta al Question Time del 15 Novembre a firma del Collega Federico Bussolin circa lo stato di avanzamento dei lavori degli alloggi di Via Torre degli Agli e la previsione di consegna per il 24 Dic pv, l'assessore alla casa Benedetta Albanese non informa esplicitamente il consiglio circa l'ennesimo slittamento per la consegna dei nuovi 90 alloggi;

Dato che

oltre alle nutritissime liste per le assegnazioni dei nuovi appartamenti, gli occupanti delle 19 casette di legno definite "temporanee" di viale Guidoni, primi assegnatari per i nuovi alloggi, vivono in condizioni sempre più precarie, data da vetustà conclamata delle abitazioni che avrebbero dovuto servire gli attuali conduttori per pochi anni.

Appreso che

anche il TG satirico Striscia la Notizia si è occupato recentemente della questione, trasmettendo il 02 Dicembre scorso un servizio sugli alloggi popolari di via Torre degli Agli: le telecamere dell'inviata Chiara Squaglia sono andate sul cantiere aperto ma anche dentro gli alloggi temporanei di viale Guidoni a Novoli, documentando una situazione insostenibile e dimostrando che le casette di legno hanno bisogno di urgenti interventi di ristrutturazione, visto che avrebbero dovuto essere rilasciate dagli occupanti più di 7 anni fa nel 2014

[Firenze, case popolari: i lavori mai terminati - Video - Striscia la Notizia \(mediaset.it\)](#)

Dalle dichiarazioni di un intervistato dal volto censurato, è stato dichiarato l'impegno di ultimazione dei nuovi alloggi di via Torre degli Agli per il prossimo mese di Febbraio

Con tutto ciò premesso,

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA:

di dichiarare la data certa di ultimazione dei lavori e conseguente consegna dei nuovi alloggi di via Torre Degli Agli

I consiglieri: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

Ora:15.03

Verbale:827

QUESTION TIME N.: 2021/01347

OGGETTO: Sulla pista ciclabile in Via Di Novoli

Proponente: Asciuti Andrea

Relatore: Giorgetti Stefano

15.03: Interviene Milani Luca

15.04: Interviene Asciuti Andrea

15.04: Entra in aula Giorgetti Stefano

15.04: Interviene Milani Luca

15.05: Interviene Giorgetti Stefano

15.06: Interviene Milani Luca

15.06: Interviene Asciuti Andrea

Allegato n. 1: QUESTION TIME N.: 2021/01347 – Risposta in Aula



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 827

GRUPPO MISTO

QUESTION TIME

Oggetto: "Sulla pista ciclabile in Via Di Novoli"

Proponente: Andrea Asciuti

Il Consigliere,

Visto la pista ciclabile di Via di Novoli,

Considerato che tale pista ciclabile è interrotta in prossimità della tramvia e che non consente le normali funzioni di parcheggio dei residenti e degli utenti del vicino ufficio delle Poste Italiane;

Evidenziato che tale pista non è stata realizzata in sicurezza ma semplicemente disegnata direttamente sul manto stradale che presenta numerosi dissesti e buche;

Appurato che tale pista ciclabile è stata realizzata con gli stessi criteri con i quali sono state realizzate numerose piste ciclabili al centro di polemiche per insicurezza ed inutilità nella città di Milano

interroga il Sindaco e all'assessore competente per chiedere se

l'amministrazione comunale abbia intenzione di togliere questa pista ciclabile.

Il Consigliere
Andrea Asciuti

COMUNE DI FIRENZE
16/12/21
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G. / RIS. N. QT 1347

Ora:15.07

Verbale:828

QUESTION TIME N.: 2021/01343

OGGETTO: In merito al Sindaco con la mascherina abbassata allo Stadio

Proponente: Bussolin Federico

Relatore: Gianassi Federico

15.07: Interviene Milani Luca

15.07: Esce dall'aula Giorgetti Stefano

15.07: Interviene Bussolin Federico

15.09: Interviene Milani Luca

15.09: Interviene Gianassi Federico

15.10: Entra in aula Dardano Mimma

15.10: Interviene Milani Luca

15.10: Interviene Bussolin Federico

Question Time

Oggetto: "in merito al Sindaco con la mascherina abbassata allo Stadio"

Proponente: Federico Bussolin

Il Consigliere Comunale

Premesso che,

Lo scorso fine settimana 44 tifosi presenti allo Stadio per la manifestazione sportiva della Fiorentina contro la Salernitana sono stati multati perché non indossavano correttamente il dispositivo di protezione individuale contro la diffusione del Covid-19. Le disposizioni infatti prevedono che, per accedere allo stadio, bisogna essere in possesso del cd. Super Green Pass e della mascherina indossata al volto;

L'Amministrazione comunale al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 ha individuato, di concerto con la Prefettura, ulteriori misure di contrasto come l'obbligo di utilizzo della mascherina all'aperto nel centro storico di Firenze e, più precisamente, nel quadrilatero romano;

Considerato che,

Nella medesima manifestazione sportiva di cui in premessa, il Sindaco Nardella è stato ripreso dalle telecamere mentre non indossava correttamente la mascherina allo Stadio;

A quarantaquattro persone è stata comminata la sanzione pecuniaria per non aver indossato la mascherina, la cittadinanza si domanda se, a seguito delle immagini trasmesse in diretta televisiva, il Primo Cittadino sia stato multato per la stessa fattispecie;

A seguito di un servizio televisivo della trasmissione Italia7 che evidenziava il fatto, il Sindaco Nardella si è giustificato asserendo che, in quell'istante, stava mangiando e, a causa di ciò, era impossibilitato nell'indossare la mascherina. Immagini televisive che, comunque, sembrano riprendere il Sindaco mentre, pare, si intrattiene con gli spettatori a suo fianco, i quali sfortunatamente, pare, non hanno potuto godere altrettanto della pietanza del Sindaco, in quanto indossavano correttamente la mascherina;

Il Sindaco deve sempre dare il buon esempio;

tutto ciò premesso e considerato,

Interroga il Sindaco e la Giunta Comunale
per sapere:

COMUNE DI FIRENZE	
16/12/21	
interrogazione N.	
Interpellanze N.	
Mozione / O.D.G./R/S. N.	1343

Se è stata al Sindaco comminata la sanzione pecuniaria derivante dalla non osservanza delle disposizioni, le quali prevedono l'obbligo di usare la mascherina allo Stadio;

Il Consigliere

Federico Bussolin

Ora:15.11

Verbale:829

QUESTION TIME N.: 2021/01346

OGGETTO: Il Lotto Zero diventa un luna park?

Proponente: Cellai Jacopo

Relatore: Gianassi Federico

15.11: Interviene Milani Luca

15.11: Esce dall'aula Bussolin Federico

15.11: Interviene Cellai Jacopo

15.13: Interviene Milani Luca

15.13: Interviene Gianassi Federico

15.14: Entra in aula Masi Lorenzo

15.14: Interviene Milani Luca

15.15: Interviene Cellai Jacopo

15.15: Entra in aula Draghi Alessandro

15.15: Esce dall'aula Gianassi Federico

15.15: Entra in aula il Segretario Generale Ascione Giuseppe

Allegato n. 1: QUESTION TIME N.: 2021/01346- Risposta in Aula



GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA

QUESTION TIME

Proponente: Jacopo Cellai

Oggetto: il Lotto Zero diventa un luna park?

COMUNE DI FIRENZE
16/12/21
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / C.D.G. / I.S. N. <i>QT 1346</i>

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

APPRESO da un articolo del quotidiano La Repubblica del 13/12/2021 dal titolo: "il Comune vuole spostare il Luna Park dalle Cascine al Lotto Zero" il costo dell'intervento si aggirerebbe intorno ad 1,2 milioni di euro;

TENUTO conto che il Lotto Zero, il cui spazio è proprietà di Firenze Parcheggi, necessita di una riqualificazione generale ed una destinazione utile per la città;

CONSIDERATO che lo spostamento del Luna Park, da Piazzale delle Cascine al Lotto Zero lascerebbe senza attrazioni quella parte del più grande parco di Firenze

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

1. quali tempi sono previsti per il trasferimento del Luna Park;
2. se ritiene congruo un investimento così importante per un Luna Park, quando alle Cascine è già presente;
3. se l'Amministrazione Comunale abbia in mente altre idee per il futuro del Lotto zero.

Jacopo Cellai

Firenze, 15 dicembre 2021

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 15,17 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, il Presidente del Consiglio Luca Milani, ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento del Consiglio comunale e con l'osservanza della normativa vigente ed in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e L. n. 126 del 16.09.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio n. 234993 del 16.07.2021, il Consiglio comunale, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n.16 consiglieri

Assume la Presidenza Luca Milani, assistito dal Segretario Generale del Comune Giuseppe Ascione

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

15.17: Appello, presenti: Asciuti Andrea, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Fratini Massimo, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Santarelli Luca.

15.18: Entra in aula Cali Francesca

Ora:15.20

Verbale:830

DOMANDA D' ATTUALITA' N.: 2021/01350

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Draghi: "Un tavolino per i tavolini, come, dove, quando e quanti?" - Relatore Assessore Gianassi

15.20: Interviene Cocollini Emanuele Assume la Presidenza

15.20: Entra in aula Perini Letizia

15.20: Entra in aula Gianassi Federico

15.20: Interviene Draghi Alessandro

15.21: Entra in aula Felleca Barbara

15.21: Interviene Cocollini Emanuele

15.21: Interviene Gianassi Federico

15.24: Interviene Cocollini Emanuele

15.24: Interviene Draghi Alessandro

Allegato n. 1: DOMANDA D' ATTUALITA' N.: 2021/01350 – Risposta in Aula

16/12 16243
ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 830

DOMANDA DI ATTUALITÀ

Soggetto primo proponente: Jacopo Cellai

Soggetti firmatari: Alessandro Draghi

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

COMUNE DI FIRENZE
20.12.2021
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. 1350
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Oggetto: *un tavolo per : tavolini, come, dove, quando e quanti?*

Data: 16 Dicembre 2021

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la Deliberazione n. 12 del 29.3.2021;

DATO che il 31 Dicembre scade la proroga dei tavolini all'aperto;

APPRESO da un articolo del Corriere fiorentino del 16 Dicembre dal titolo: "l'emendamento sui tavolini mette a rischio il piano riordino?" che l'assessore alle attività produttive incontrerà comitati dei residenti del centro e associazioni di categoria;

SAPUTO dell'emendamento presentato per concedere gratuitamente i tavolini fino al 30 aprile p.v.;

RILEVATO che numerosi cittadini riuniti in comitati hanno espresso perplessità per un rinnovo identico della delibera che concede la gratuità e la straordinarietà dei tavolini all'aperto che ha agevolato in particolare le attività economiche;

CONSIDERATO che far terminare la concessione straordinaria il 31/12 creerebbe nella notte di San Silvestro/Capodanno numerose incomprensioni e disagi e per lo stesso motivo sarebbe ipotizzabile una proroga fino a metà Gennaio per permettere ai concessionari di avere la disponibilità degli spazi fino a fine delle feste e di Pitti Uomo;

DOMANDA AL SINDACO

Per sapere:

- 1) perché, vista la scadenza del 31.12 non sia ancora stato presentato alle commissioni competenti un nuovo piano inerente i tavolini all'aperto
- 2) le intenzioni dell'amministrazione comunali in merito alla questione dell'occupazione dei tavolini a carattere straordinario per ristoro all'aperto
- 3) se non ritenga opportuno prorogare il regolamento dehors straordinari al 16.01.2022

Firenze, 16/12/2021

Ora:15.26

Verbale:831

DOMANDA D' ATTUALITA' N.: 2021/001351

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Cocollini: "Attacco hacker ai server di Alia S.p.A."
- Relatore Assessore Gianassi

15.26: Interviene Giuliani M. Federica Assume la Presidenza

15.27: Interviene Cocollini Emanuele

15.27: Entra in aula Bussolin Federico

15.28: Interviene Gianassi Federico

15.29: Entra in aula Bocci Ubaldo

15.30: Interviene Giuliani M. Federica

15.30: Interviene Cocollini Emanuele

15.30: Entra in aula Pastorelli Francesco

15.31: Interviene Giuliani M. Federica

Allegato n. 1: DOMANDA D' ATTUALITA' N.: 2021/01351 – Risposta in Aula

16/12/2021

Domanda di attualità

ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	831

Soggetto proponente: Emanuele Cocollini

Oggetto: attacco hacker ai server di Alia S.p.A

Il sottoscritto Consigliere comunale,

In riferimento all' Attacco di 'pirateria informatica' al gestore dei servizi ambientali Alia S.p.A.

CHIEDE AL SINDACO E ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Quali e quanti dati sono stati rubati;

Se sono stati rubati dati personali degli utenti dei servizi erogati da Alia S.p.A;

Se i server e i servizi sono stati ripristinati;

Se Alia S.p.A ha pagato consulenti e/o professionisti, aziende specializzate per ripristinare i sistemi informatici ed a quanto ammontano eventualmente le spese effettuate;

Se Alia S.p.A abbia pagato riscatti agli hacker.

Firenze, 16/12/2021

Il Consigliere

Emanuele Cocollini

COMUNE DI FIRENZE
20.12.2021
Interrogazione N. _____
Registrazione N. 1351
Modulo / O.D.G./RIS. N. _____

Ora:15.32

Verbale:832

COMUNICAZIONE N.: 2021/01335

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Armentano: "Il lavoro è vita. Non può accompagnarsi con la parola morte"

15.32: Entra in aula Cocollini Emanuele

15.32: Escono dall'aula Gianassi Federico, Cocollini Emanuele

15.32: Interviene Giuliani M. Federica

15.32: Interviene Palagi Dmitrij

15.32: Entra in aula Meucci Elisabetta

15.32: Interviene Giuliani M. Federica

15.32: Entra in aula Armentano Nicola

15.33: Interviene Armentano Nicola

Ora:15.36

Verbale:833

COMUNICAZIONE N.: 2021/01336

OGGETTO: Comunicazione della consigliera Moro Bundu: "Un caro saluto a Richard Rogers"

15.36: Interviene Giuliani M. Federica

15.36: Interviene Moro Bundu Antonella

15.37: Esce dall'aula Bussolin Federico

15.38: Interviene Giuliani M. Federica

15.40: Entra in aula Meucci Elisabetta

Ora:15.40

Verbale:834

COMUNICAZIONE N.: 2021/01352

OGGETTO: Comunicazione dell'Assessora Meucci sulla concessione di contributo erariale stanziato per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche per gli anni 2021/2022, assegnati al Comune di Firenze, destinati alla seguente copertura del seguente intervento: "Ex chiesa dei Barnabiti-Intervento di messa in sicurezza" e di Palazzo Strozzi - L. 160/2019 art. 1 comma 29"

15.40: Interviene Giuliani M. Federica

15.41: Entra in aula Bianchi Donata

15.42: Entra in aula Bussolin Federico

15.41: Interviene Meucci Elisabetta

15.43: Entra in aula Monaco Michela

Ora:15.45

Verbale:835

COMUNICAZIONE N.: 2021/01353

OGGETTO: Comunicazione dell'Assessore Guccione riguardo alla concessione di contributo erariale aggiuntivo attribuito ai Comuni per investimenti destinati ad OO.PP in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, di cui al decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, destinato dall'A.C. alla copertura dell'intervento denominato: "Palestra di scherma Raggetti e altri edifici di proprietà pubblica sedi di impianti sportivi-interventi di efficientamento energetico" - L. 160/2019 art. 1 comma 29

15.45: Interviene Milani Luca Assume la Presidenza

15.45: Esce dall'aula Meucci Elisabetta

15.45: Entra in aula Guccione Cosimo

15.45: Interviene Guccione Cosimo

15.48: Entra in aula Piccioli Massimiliano

15.49: Esce dall'aula Guccione Cosimo

Ora:15.50

Verbale:836

INTERROGAZIONE N.: 2021/00293

OGGETTO: Cittadini sorvolati: in Belgio ricevono un risarcimento, a Firenze neanche si ascoltano?

Interrogante/i: Palagi Dmitrij Moro Bundu Antonella

Relatore: Gianassi Federico PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA IL 23.11.2021

15.50: Interviene Milani Luca

15.50: Interviene Palagi Dmitrij

15.50: Interviene Milani Luca

Interrogazione

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

COMUNE DI FIRENZE
8/3/21
Interrogazione N. 293
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Oggetto: Cittadini sorvolati: in Belgio ricevono un risarcimento, a Firenze neanche si ascoltano?

Il sottoscritto Consigliere comunale, la sottoscritta Consigliera comunale,

Considerate le numerose richieste di accesso atti formulate alla Pubblica Amministrazione da parte dell'Associazione Vita Ambiente e Salute (VAS) riguardanti l'aeroporto di Peretola;

Preso atto della lettera dell'Associazione Vita Ambiente e Salute del 24 febbraio 2021, indirizzata al Sindaco di Firenze, oltre che ad altri destinatari istituzionali, pubblicata sul sito pianasana.org, avente per oggetto *Chiusura Aeroporto di Firenze*, nella quale si richiamo una serie di inadempienze da parte dell'Aeroporto di Peretola, come dai soggetti preposti alla verifica delle prescrizioni precettive, con particolare riferimento:

- Al non ottemperamento delle prescrizioni ambientali del Decreto Interministeriale di VIA 0676/2003;
- Alla non detenzione di conformità urbanistica ai sensi del DPR 383/1994;
- Alla concessione di scalo a un Airbus A319, privo di compatibilità ambientale e di valutazione sulla sicurezza;

Ricordato come all'Associazione sia negato l'accesso alla documentazione riguardante l'aeroporto, nonostante il suo diritto sia stato confermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Commissione Accesso Atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sottolineato come lo scrivente gruppo consiliare attenda ancora risposta per l'interrogazione 2021/00001, avente per oggetto *Tutelare la salute di chi vive a Peretola, garanzie sull'aeroporto di Firenze*, nonostante dovesse arrivare non oltre il 3 febbraio 2021;

Sottolineato come sia noto allo scrivente gruppo consiliare quali siano i limiti di competenza dell'Amministrazione comunale, ma ricordato come il Sindaco sia autorizzato a esercitare una serie di poteri per garantire e tutelare la salute della cittadinanza;

Considerata l'importanza dei controlli della cittadinanza sugli atti pubblici per garantire un processo decisionale più efficace, democratico e trasparente;

Ritenuto indispensabile, specialmente in periodo di pandemia Covid-19, che le istituzioni inaugurino un positivo rapporto con la cittadinanza attiva, specialmente in merito alle informazioni necessarie per avere un quadro completo di tranquillità rispetto alla tutela della salute delle persone e dell'ambiente;

Richiamato l'Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che l'Associazione Vita, Ambiente e Salute cita, per condividere l'informazione di una condanna della corte d'Appello belga, nei confronti dello Stato, per risarcire le persone sorvolate a bassa quota di aerei che atterravano/decollavano dalla periferia di Bruxelles;

Evidenziato che la condanna dello Stato Belga sia basata tuttavia su un aeroporto regolarmente autorizzato, mentre in questo caso leggendo la lettera risulterebbe che l'Aeroporto di Peretola non abbia nessuna autorizzazione ambientale, urbanistica e che l'aeromobile A 319 che oggi vola non solo non sarebbe autorizzato, ma risulterebbe, dai verbali della Commissione Aeroportuale Rumore, la maggiore causa del danno acustico procurato alla cittadinanza del quartiere interessato dai voli;

Letto di mancate delocalizzazioni abitative, di mancate insonorizzazioni e condizionamento, tanto che è stata coinvolta anche la Procura Generale della Corte dei Conti della Toscana, per possibili danni erariali procurati, in caso i Cittadini di quella zona, decidessero veramente di procedere con cause di risarcimento civile;

INTERROGANO IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

Se abbia l'interesse a interlocuire in modo positivo con l'Associazione Vita Ambiente e Salute;

Se ci sia un confronto aperto con Toscana Aeroporti e con le autorità competenti al fine di avere un quadro preciso in merito alla regolarità di quanto avviene a Peretola in relazione al traffico aereo autorizzato e alle prescrizioni precettive non ottemperate del Decreto di VIA 0676/2003, che avevano l'obiettivo di salvaguardare e tutelare la sicurezza e la salute della cittadinanza di Peretola, Brozzi e Quaracchi;

Se abbia richiesto all'Aeroporto di Peretola chiarimenti in merito al succitato velivolo Airbus A319 e:

- Se sì, con quali esiti;
- Se no, perché;

Perché non voglia aprire un confronto, come chiesto dal Comune di Pisa, per tutelare i livelli occupazionali di chi è impiegato negli aeroporti toscani, ipotizzando un percorso di sviluppo sostenibile che spezzi la retorica e vuota contrapposizione che si impone con il ricatto occupazionale, con cui solitamente si finisce per chiedere di chiudere gli occhi sui rischi per l'incolumità del territorio e di chi lo vive;

Se abbia intenzione di informarsi e approfondire su quanto avvenuto in Belgio, per comprendere al meglio come tutelare i cittadini sorvolati che vivono nei pressi dell'aeroporto di Peretola, preso atto che la lettera co-firmata dall'Associazione VAS e dal Comitato Sorvolati di Peretola, Brozzi e

Quaracchi, di fatto mette in mora il Comune di Firenze ed altri soggetti istituzionali per eventuali danni procurati alle popolazioni di quel quartiere;

In ultima analisi, se venisse riscontrato che veramente l'Aeroporto non detiene le regolari autorizzazioni per operare, se il Sindaco titolare della protezione della Salute Pubblica, procederà nei limiti delle sue competenze a richiedere la chiusura temporanea dell'Aeroporto.

Il Consigliere comunale,
Dmitrij Palagi

La Consigliera comunale,

Ora:15.51

Verbale: 837

INTERROGAZIONE N.: 2021/00302

OGGETTO: In merito alla vaccinazione anti COVID degli Assessori Gianassi, Del Re e Albanese -
ex domanda d'attualità C.C. dell'8.3.21

Interrogante/i: Bussolin Federico

Relatore: Gianassi Federico

15.51: Interviene Milani Luca

15.51: Interviene Bussolin Federico

15.51: Entra in aula Gianassi Federico

15.51: Esce dall'aula Gianassi Federico

Allegato n.1: INTERROGAZIONE N.: 2021/00302 – Risposta in Aula



COMUNE DI FIRENZE
08.03.2021
Interrogazione N. 302
Interpellanza N.
Mozione / D.D.G./RIS. N. GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI FIRENZE

ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 83f

Tipo di atto: Interrogazione Urgente ex **Domanda di Attualità C.C. dell'8.3.21**

Proponente: **Federico Bussolin**

Oggetto: **"In merito alla vaccinazione anti COVID degli Assessori Gianassi, Del Re e Albanese"**

Il sottoscritto consigliere

Premesso che,

Regione Toscana ha accolto la richiesta di inserire nella campagna di vaccinazione anti COVID il personale dell'amministrazione giudiziaria e gli avvocati, inserendo la categoria nel sistema di prenotazione online riservato al personale di età compresa tra i 18 e 65 anni;

il TUEL non prevede alcuna disposizione sull'incompatibilità, in astratto, tra la carica di assessore e l'esercizio di una libera professione nello stesso territorio del Comune amministrato;

Considerato che,

ha creato molte critiche la dichiarazione del Vice Presidente della Regione Stefania Saccardi, in base alla quale asserisce di aver conseguito la prima dose del vaccino anti COVID, in quanto la stessa Saccardi è iscritta all'Ordine degli avvocati e, dunque, aveva la facoltà di richiedere la vaccinazione tramite il servizio di prenotazione online;

parimenti al Vice Presidente Saccardi anche gli Assessori del Comune di Firenze Federico Gianassi, Cecilia del Re e Benedetta Albanese sono iscritti all'Ordine degli Avvocati e dunque hanno la facoltà discrezionale di prenotarsi per la vaccinazione anti COVID tramite il portale di Regione Toscana;

Evidenziato che,

il tema della vaccinazione anti COVID e della relativa programmazione, rivolta alle persone fragili e quindi maggiormente esposte, pone un interrogativo importante in merito all'opportunità discrezionale, per un membro della Giunta Comunale o Regionale, di avvalersi della propria iscrizione all'Ordine in virtù della possibilità di vaccinazione offerta per la categoria da Regione Toscana, anche in una fase cruciale del programma vaccinale a causa della scarsità degli stessi vaccini, ampliando dunque la fase di pendenza per le persone che, ad oggi, ancora attendono un vaccino;

Interroga il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere

Se esercitano la libera professione di Avvocato;

Il Consigliere

Federico Bussolin

Ora:15.52

Verbale:838

INTERROGAZIONE N.: 2021/00318

OGGETTO: Il canone unico: un mezzo per aiutare gli ambulanti a superare la crisi e contenere i costi di gestione.

Interrogante/i: De Blasi Roberto Masi Lorenzo

Relatore: Gianassi Federico PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA IL15.11.2021

15.52: Interviene Milani Luca

15.52: Interviene De Blasi Roberto

Allegato n.1: INTERROGAZIONE N.: 2021/00318 – Risposta in Aula

COMUNE DI FIRENZE	
11.03.21	
Interrogazione N.	318
Interpellanze N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

i Consiglieri comunali

Firenze li 10 marzo 2021

Tipo atto: Interrogazione

Oggetto: **il canone unico: un mezzo per aiutare gli ambulanti a superare la crisi e contenere i costi di gestione.**

Soggetto richiedente: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

Premessa

La legge n.160 del 27 dicembre 2019, "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", introduce il canone unico con l'obiettivo principale di superare il doppio regime di tassazione sul suolo pubblico che gravava sugli operatori - la Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico ed il Canone di Occupazione di Suolo Pubblico - ed al contempo di alleggerire il peso di tassazioni e tributi.

La TOSAP e la COSAP non sarebbero più applicabili e non sarebbero applicabili al Canone Unico i vecchi criteri di calcolo previsti dalle rispettive normative di riferimento: il D. Lgs. n. 507/1993 s.m.i. ed il D. Lgs. n. 446/1997 s.m.i..

Visto l'art. 1 di detta legge ai commi:

- 816 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari".

-837 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

- 838 "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

-839 "Il canone di cui al comma 837 e' dovuto al comune o alla citta' metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

- 841 *“La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e' la seguente, Comuni con:*

- *oltre 500.000 abitanti €70,00*
- *da 100.000 a 500.000 €60,00*
- *da 30.000 fino a 100.000 €50,00*
- *da 10.000 fino a 30.000 €40,00*
- *fino a 10.000 abitanti €30,00*

- 843 *“I comuni e le citta' metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.”*

- 847 *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.”* **Che esprime l'abrogazione di Tosap e Cosap.**

Dato che:

La nuova normativa introduce due tipi di Canone: quello “patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (regolamentato dai commi 817 a 836) , ed il “canone di concessione per l'occupazione delle aree” (regolamentato dai commi 837 a 847).

Il primo si applica per le occupazioni di suolo pubblico con scopo pubblicitario, il secondo per le occupazioni di suolo pubblico per finalita' di commercio ed altre.

Sottolineato che

soltanto per il primo canone sussiste l'obbligo di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati conseguiti (comma 817); per il secondo canone non vi è questo obbligo; il Comma 838 chiarisce infatti che il Canone di cui al comma 837 (che opera sulle occupazioni poste in essere dagli ambulanti) “si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816”.

Sebbene il legislatore abbia stabilito le tariffe da applicarsi per le tipologie di occupazione è necessario che ogni Comune, e le Città Metropolitane, adottino un Regolamento con il quale “istituiscono” il Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 (comma 837).

Il Regolamento non può introdurre tariffe e modalità applicative in contrasto con quanto stabilito dalla Legge n. 160/2019 ma **potrà solo precisare gli aspetti applicativi** (le modalità di rilascio delle concessioni, la loro durata, la modalità di riscossione, le fasi di accertamento e di contestazione delle somme non versate ecc.).

La mancata istituzione del Canone, previa adozione del Regolamento, impedisce al Comune la riscossione del Canone. Quindi un Comune che non delibera ed adotta il Regolamento entro il termine di approvazione del Bilancio poi non potrà esigere il versamento dagli ambulanti.

Tutto ciò premesso e considerato

Si chiede all'amministrazione

Per quale motivo nell'approvazione del regolamento canone e mercati e disposizioni transitorie sul canone unico patrimoniale votata da questo Consiglio comunale il 15 Febbraio 2021 (delibera 2021/0007) siano stati introdotti all'art. 11 del regolamento, coefficienti moltiplicatori non previsti in nessuna parte della legge istitutiva del canone n. 160 del 27 dicembre 2019, "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

I consiglieri

Roberto De Blasi
Lorenzo Masi

Ora:15.52

Verbale:839

INTERROGAZIONE N.: 2021/00355

OGGETTO: In merito all incremento di furti con destrezza a Firenze

Interrogante/i: Bussolin Federico

Relatore: Albanese Benedetta PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA IL 16.12.21

15.52: Interviene Milani Luca

15.52: Interviene Bussolin Federico

Allegato n.1: INTERROGAZIONE N.: 2021/00355 – Risposta in Aula

INTERROGAZIONE

Oggetto: "In merito all'incremento di furti con destrezza a Firenze"

Proponente: Federico Bussolin

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Il sottoscritto Consigliere Comunale

COMUNE DI FIRENZE	
18.03.21	
Interrogazione N°	355
Interpellanza N°	
Mozione - G.O.P. N°	

Premesso che,

come riportato dal Quotidiano "Corriere Fiorentino" in data 17 Marzo 2021, gli investigatori della squadra mobile hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare a un gambiano di 22 anni, che si trovava già recluso a Sollicciano in seguito ad un precedente fermo per furto;

il soggetto in questione è ritenuto responsabile di altri 9 fattispecie criminose con un modus operandi specifico, tra cui la commissione di un furto ai danni di una studentessa 17enne alla fermata della tramvia "Leonardo da Vinci";

Considerato che,

Secondo la classifica redatta dal Sole 24 Ore in merito all'indice della criminalità, Firenze si assesta al secondo posto in Italia per denunce relative al totale dei delitti commessi sul territorio nel 2019, per un totale di 6.209,8 denunce ogni 100.000 abitanti;

la cronaca locale è spesso arricchita di notizie riguardanti comportamenti criminosi perpetrati ai danni dei cittadini nei pressi delle fermate della tramvia;

in data 22 Gennaio 2021 sono stati presentati i Tavoli di Osservazione e Tavoli della Legalità finalizzati all'implementazione della sicurezza e vivibilità della città e che i tavoli della Legalità costituiscono un momento di ascolto qualificato, dove le istituzioni discutono assieme ai cittadini delle problematiche e dei progetti presenti nel quartiere;

Interroga il Sindaco e l'Assessore competente per sapere

Quali azioni sono state intraprese al fine di rendere maggiormente sicure per i cittadini le fermate della tramvia;

Se vi è l'intenzione di intensificare la presenza della Polizia Municipale alle fermate tramviarie soggette maggiormente ad episodi criminosi;

Se sono stati avviati i tavoli di osservazione e della legalità;

Se ai suddetti tavoli della legalità sono state coinvolte le forze di opposizione.

Il Consigliere
Federico Bussolin

Ora:15.53

Verbale:840

INTERROGAZIONE N.: 2021/00433

OGGETTO: Portalettere di via Geminiani, unitevi! Ma senza mezzi

Interrogante/i: Palagi Dmitrij Moro Bundu Antonella

Relatore: Gianassi Federico PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA IL 15.11.2021

15.52: Interviene Milani Luca

15.53: Interviene Palagi Dmitrij

Allegato n.1: INTERROGAZIONE N.: 2021/00433 – Risposta in Aula



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 840

SINISTRA PROGETTO COMUNE

Interrogazione

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

Oggetto: Portalettere di via Geminiani, unitevil Ma senza mezzi...

COMUNE DI FIRENZE
31/3/21
Interrogazione N. 433
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Il sottoscritto consigliere comunale, la sottoscritta consigliera comunale,

Ricevuta la comunicazione inviata all'attenzione del Consiglio del Quartiere 5 e al Consiglio comunale della Città di Firenze, da quasi cinquanta portalettere di Poste Italiane, in servizio presso l'ufficio di via Geminiani, per porre all'attenzione delle istituzioni una situazione di disagio in merito al venire meno della possibilità di parcheggiare i propri mezzi nel cortile interno all'edificio, come da prassi abituale, dovendo così sostenere i costi della sosta su stalli a pagamento;

Ricordata la risposta al question time 2021/00064, dello scrivente gruppo consiliare, avente per oggetto *Se porti le lettere ti devono portare via la macchina? Sul parcheggio per chi lavora a Poste Italiane in via Geminiani*, ricevuta durante la seduta del 25 gennaio 2021, nella quale si era accennata la disponibilità di Comune e Quartiere 5 a risolvere la situazione, laddove fosse stata rivolta richiesta diretta, come avvenuto con la succitata comunicazione, anche se non attraverso una formale azione delle organizzazioni sindacali;

Sottolineato come l'Amministrazione abbia recentemente ribadito la necessità di fare il possibile per mitigare la pesante situazione che stiamo vivendo sotto pandemia, agevolando anche sul piano economico le attività e i servizi, aggiungendo come i servizi postali siano stati considerati essenziali in tutte le fasi della Covid-19;

INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

Come intenda risponde alla richiesta oggetto della presente interrogazione e se si stia confrontando con il Quartiere 5 in merito alla questione.

Il Consigliere comunale,
Dmitrij Palagi

La Consigliera comunale,
Antonella Bundu

Ora:15.53

Verbale:841

INTERROGAZIONE N.: 2021/00466

OGGETTO: Occupazione suolo pubblico da parte dell Arciconfraternita della Misericordia di Firenze

Interrogante/i: De Blasi Roberto Masi Lorenzo

Relatore: Gianassi Federico PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA IL 15.11.2021

15.53: Interviene Milani Luca

15.54: Interviene De Blasi Roberto

Allegato n.1: INTERROGAZIONE N.: 2021/00466 – Risposta in Aula

Firenze li 2021

Tipo atto: Interrogazione

Oggetto: **occupazione suolo pubblico da parte dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze**

Soggetto richiedente: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

Premesso che la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze rappresenta uno dei più importanti attori del Terzo Settore presenti sul territorio comunale, già presente nel 1490 fornisce importanti servizi di assistenza alla persona e alla salute *complementari* ai servizi erogati dalle pubbliche AUSL e dai servizi comunali;

Considerato che la stessa Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze è un'associazione privata di volontariato accreditata presso il SSN e che durante l'emergenza pandemica ha allestito nella propria sede di via del Sansovino 176, una postazione per l'effettuazione dei tamponi rinofaringei COVID-19 e dei test molecolari per il rilevamento del Virus SARS-CoV-2;

Visto che la costante attività di *screening epidemiologico* della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia viene svolto sulla base di una convenzione fra "AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E RETE DEGLI AMBULATORI DELLE MISERICORDIE - RAMI PER PRESTAZIONI DI TAMPONI OROFARINGEI COVID 19 IN MODALITA' DRIVE THROUGH" stipulata in data 11/11/2020 fra la rete degli ambulatori delle misericordie e la AUSL Toscana Centro;

Rilevato che le operazioni di effettuazione dei tamponi in modalità "Drive Through" in Via del Sansovino 176 da parte della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, occupano il parcheggio ivi adiacente e pertanto il suolo pubblico;

Visto:

- il regolamento comunale COSAP 2020;
- la delibera di giunta n° 2020/G/00106;
- la determinazione dirigenziale n° DD/2021/00494;

Tutto ciò premesso e considerato
si chiede all'amministrazione

- se la concessione per l'occupazione del parcheggio adiacente gli ambulatori della Ven. Arc. Misericordia di Firenze di Via del Sansovino 176, sia stata licenziata a titolo oneroso ovvero agevolato ovvero gratuito;
- se corrisposta la concessione a titolo oneroso ovvero agevolato, l'ammontare del canone versato

I consiglieri Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

Ora:15.54

Verbale:842

INTERROGAZIONE N.: 2021/00510

OGGETTO: Al Vecchio Conventino non c è solo Artex

Interrogante/i: Palagi Dmitrij De Blasi Roberto

Relatore: Gianassi Federico PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA IL 15.11.21

15.54: Interviene Milani Luca

15.54: Interviene Palagi Dmitrij

Allegato n.1: INTERROGAZIONE N.: 2021/00510 – Risposta in Aula

Interrogazione

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Roberto De Blasi

Oggetto: Al Vecchio Conventino non c'è solo Artex

I sottoscritti consiglieri comunali,

Ascoltato il dibattito consiliare in relazione all'ordine del giorno 2021/00105, avente per oggetto *Misure economiche a sostegno degli artigiani del Conventino*, durante la seduta del 19 aprile 2021 e nel quale il gruppo del Partito Democratico ha parlato di un rafforzamento dei contributi del Comune di Firenze ad Artex, quale soggetto gestore dell'immobile in via Giano della Bella;

Preso atto di come all'interno del succitato dibattito sarebbe emerso l'assenza di volontà di legare ai contributi pubblici qualsiasi tipo di indicazione su come utilizzare gli stessi per garantire un equo utilizzo degli stessi;

Ricordato come il soggetto gestore del cosiddetto Conventino rischi di trovarsi in una situazione tale da ricevere contributi pubblici in relazione alla crisi pandemica, senza però minimamente aiutare la situazione delle realtà artigiane che operano all'interno della struttura, in termini di ristori o esoneri rispetto ai canoni di locazione delle stesse;

Preso atto di come si configurerebbe una situazione in cui il Comune di Firenze eroga risorse pubbliche che non arrivano alle realtà di base del mondo dell'artigianato;

Letto il Provvedimento Dirigenziale DD/2020/11590, avente per oggetto *Trasferimento risorse ad ARTEX Srl per progetti di promozione e rilancio settore artigianato artistico*, del 29 dicembre 2020, con cui si stanziavano, a favore di Artex:

- 10.000 euro sul bilancio 2020 per realizzare il progetto pilota denominato *Firenze Creativa Shop*;
- 7.500 euro sul bilancio 2020 per il rilancio del Progetto Officina Creativa di supporto all'Artigianato;
- 15.000 euro sul bilancio 2021 per «concludere l'implementazione di progetto di consolidamento e rilancio di Officina Creativa e di complessiva riqualificazione degli spazi a esso dedicati»;

Visti gli allegati del succitato provvedimento DD/2020/11590, da cui si legge come i 10.000 euro del progetto Firenze Creativa Shop siano destinati unicamente in comunicazione e marketing, mentre gli altri 22.500 euro sono inerenti alla conservazione «degli ambienti del Vecchio Conventino destinati a

COMUNE DI FIRENZE
22 APR 2021
Interrogazione N. 510
Intervenienti N. _____
Motivazione C.T. JURIS, N. _____

botteghe artigiane e ad attività di animazione e promozione dell'artigianato artistico, delle industrie creative e del territorio toscani»;

INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

Se a favore di Artex sono stati erogati ulteriori contributi straordinari tra 2020 e 2021;

Quale sia la somma complessiva che il Comune di Firenze ha erogato a favore di Artex nel 2020,

Come mai non ci sia alcuna intenzione di intervenire, anche solo politicamente e pubblicamente, al fine di ascoltare le esigenze delle realtà artigiane che operano quotidianamente all'interno del Vecchio Conventino;

Per quali ragioni il CCN San Jacopino ha rinunciato al contributo che era stato assegnato, a cui si fa riferimento nel succitato procedimento DD/2020/11590.

Il consigliere comunale,
Dmitrij Palagi

Il consigliere comunale,
Roberto De Blasi

Ora:15.55

Verbale: 843

INTERROGAZIONE N.: 2021/00572

OGGETTO: Occupazione straordinaria di suolo pubblico, problemi di sosta?

Interrogante/i: Palagi Dmitrij Moro Bundu Antonella

Relatore: Gianassi Federico PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA IL 15.11.2021

15.55: Interviene Milani Luca

15.55: Interviene Palagi Dmitrij Il consigliere chiede di togliere dall'ordine dei lavori l'Interrogazione n.2021/00594

Allegato n.1: INTERROGAZIONE N.: 2021/00572 – Risposta in Aula



ALLEGATO	N°	1
ARGOMENTO	N°	843

COMUNE DI FIRENZE	
5.5.21	
Interrogazione N.	572
rispondenza N.	
Mozione / O.D.G./BIS. N.	

Interrogazione

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

Oggetto: Occupazione straordinaria di suolo pubblico, problemi di sosta?

Il sottoscritto consigliere comunale, la sottoscritta consigliera comunale,

Ricordato come il Comune di Firenze abbia approvato un regolamento per la concessione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto, con cui viene disciplinata la posa di tavoli e sedie – connessa all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti ed esercizi simili, poi prorogato fino alla fine del 2021 (deliberazione 2020/C/00015 votata il 25 maggio 2020 e deliberazione DC/2021/00012 votata il 29 marzo 2021)

Letto anche quanto riportato dalle risposte alle interrogazioni:

- 2020/00886, avente per oggetto *Via delle Stinche e via Palmieri: la cittadinanza deve passare da altre strade?*, depositata dallo scrivente gruppo consiliare;
- 2020/00888, avente per oggetto *Tolte le soste, concediamo come soste gratuite i parcheggi vuoti?*, depositata dallo scrivente gruppo consiliare;

Letto l'articolo di QuiNewsFirenze.it del 3 maggio 2021, avente come titolo *Effetto covid, più tavolini e meno posti auto*, nel quale si fa presente l'aumento dei disagi della cittadinanza di Firenze in merito al problema della sosta, con un diffondersi di un sempre più comune malcostume di sosta in "doppia e tripla fila", in particolare con il ritorno del nostro territorio in "zona gialla";

Ricordato il dibattito in Consiglio comunale del 25 maggio 2020 e le risposte ricevute da parte dello scrivente gruppo consiliare in merito alle preoccupazioni per gli aspetti relativi alla mobilità pedonale, alle esigenze delle persone con difficoltà motorie o disabilità, alla vivibilità della popolazione residente e al tema delle soste dei veicoli della stessa, con cui sono stati respinti tutti gli emendamenti alla succitata delibera presentati dal gruppo Sinistra Progetto Comune;

Evidenziato come le soluzioni individuate dall'Amministrazione per compensare la mancanza di stalli di sosta si stiano rivelando inadeguate, almeno rispetto ai bisogni espressi dalla cittadinanza residente;



INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

Se il prolungamento della concessione straordinaria di suolo pubblico per il ristoro all'aperto e le nuove richieste arrivate nel corso del 2021 stiano rendendo problematica la situazione dei parcheggi di auto private sul territorio comunale di Firenze;

Se il Comune di Firenze stia monitorando la situazione, in relazione alle eventuali sanzioni da parte della Polizia Municipale per soste improprie e a un elenco che faccia riferimento al numero di stalli sottratti per concedere suolo pubblico per il ristoro all'aperto;

Se non ritenga opportuno verificare, prima dell'inizio dell'estate, le problematiche relative alla concessione straordinaria di suolo pubblico per il ristoro all'aperto, prorogata fino alla fine del 2021.

Il consigliere comunale,
Dmitrij Palagi

La consigliera comunale,
Antonella Bundu

Ora:15.56

Verbale:844

COMUNICAZIONE N.: 2021/01354

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Masi per la realizzazione delle spille con giglio di Firenze da parte della gioielleria Penko

15.56: Interviene Milani Luca

15.56: Interviene Masi Lorenzo

15.57: Entra in aula Ospite 1

15.57: Interviene PaoloPenko

15.59: Interviene Milani Luca

15.59: Esce dall'aula Ospite 1

16.02: Interviene Milani Luca propone di fare una foto di gruppo.

Ora:16.04

Verbale:845

ORDINE DEL GIORNO N.: 2021/01294

OGGETTO: Per il sostegno concreto alla mobilità di tutte/i e di chiunque, anche per tutti coloro le/i quali utilizzino la tranvia e/o il parcheggio ma abbiano difficoltà motorie - collegato alla prop.di delibera n. 75-2021 "Approvazione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana"

Proponente/i: Moro Bundu Antonella Palagi Dmitrij

Istruttoria Comm.ni:

16.03: Interviene Milani Luca Informa l'aula che ci sono due ordini del giorno da mettere in discussione sulla Delibera 75/2021: "Approvazione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana con contestuale variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale. Conclusione processo decisionale VAS" e precisamente n. 1294 e 1296 come stabilito nella Conferenza dei Capogruppo del 16 dicembre u.s.

16.04: Interviene Milani Luca

16.04: Interviene Palagi Dmitrij

16.04: Interviene Milani Luca

16.05: Interviene Palagi Dmitrij

16.06: Interviene Giuliani M. Federica Assume la Presidenza

16.07: Interviene Giuliani M. Federica

16.08: Interviene Milani Luca Assume la Presidenza

16.10: Interviene Perini Letizia chiede alcuni minuti per leggere gli Ordini del Giorno

16.11: Esce dall'aula Bianchi Donata

16.11: Interviene Milani Luca concede 4 minuti per la lettura degli Atti suddetti ai consiglieri

16.12: Esce dall'aula Palagi Dmitrij

16.12: Entra in aula Sparavigna Laura

16.14: Interviene Milani Luca si riprendono i lavori della seduta

16.14: Entra in aula Palagi Dmitrij

16.15: Interviene Milani Luca

16.15: Interviene Armentano Nicola

16.09: Interviene Milani Luca

16.17: Interviene Moro Bundu Antonella

16.20: Interviene Milani Luca

16.20: Interviene Pastorelli Francesco

16.21: Interviene Milani Luca

16.21: Interviene Palagi Dmitrij

16.22: Interviene Milani Luca nominando gli scrutatori: Innocenti Alessandra, Bocci Ubaldo, Cali' Francesca

16.22: Entra in aula Bianchi Donata

16.23 Il Presidente pone in votazione l' Ordine del Giorno 2021/1294

Presenti: 29

Favorevoli: 4

Contrari: 15

Astenuti: 3

Presenti Non Votanti: 7

16.23: Esito: Respinto

Favorevoli

De Blasi Roberto, Masi Lorenzo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

Contrari

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Innocenti Alessandra, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

Astenuti

Bussolin Federico, Draghi Alessandro, Milani Luca

Non Votanti

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Giuliani M. Federica, Monaco Michela, Montelatici Antonio

Allegato n. 1: ORDINE DEL GIORNO N.: 2021/01294 – coll. Prop di Delib. 2021/00075 - Respinto



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2021

Ordine del Giorno N. 2021/01294

ARGOMENTO N 845

Oggetto: Per il sostegno concreto alla mobilità di tutte/i e di chiunque, anche per tutti coloro le/i quali utilizzino la tranvia e/o il parcheggio ma abbiano difficoltà motorie - collegato alla prop.di delibera n. 75-2021 "Approvazione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14:39 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, mediante trasmissione in streaming su canali pubblici ai sensi di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e dalla L. 126 del 16.09.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio n. 234993 del 16.07.2021, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani
Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Ubaldo Bocci, Francesca Cali

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Maria Federica GIULIANI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Lorenzo MASI
Ubaldo BOCCI	Michela MONACO
Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Francesca CALI	Antonella MORO BUNDU
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Emanuele COCOLLINI	Francesco PASTORELLI
Enrico CONTI	Letizia PERINI
Mimma DARDANO	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Luca SANTARELLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Laura SPARAVIGNA
Barbara FELLECA	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Patrizia BONANNI	Mario RAZZANELLI
Angelo D'AMBRISI	Mirco RUFILLI
Stefano DI PUCCIO	Luca TANI
Fabio GIORGETTI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitriji Palagi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Considerato quanto al dibattito nella seduta consiliare in corso;

Preso atto che nella planimetria allegata all'atto, con riferimento alla pagina 55 della relazione di cui all'Allegato A, è disegnato come "da realizzare", in tratto pieno, il percorso ciclo pedonale dal Viale Nenni fino alla ex Palazzina Comando, mentre è soltanto ipotizzata (in tratteggio) la possibile estensione da questa fino agli ospedali;

Preso atto che, alla pagina 55, la relazione recita testualmente "[...] *tale sistema collega il nodo di interscambio di San Lorenzo a Greve con il piazzale antistante l'ex Palazzina di Comando, lasciando aperta la possibilità di una estensione del sistema fino alle entrate principali delle strutture sanitarie, implementando così un anello di servizio in grado di collegare i poli attrattori dell'area con la tranvia e il parcheggio scambiatore e, nel contempo, servire capillarmente la nuova urbanizzazione*";

Richiamati:

- le numerose e diverse esternazioni dell'A.C. in merito alla necessità di convertire il più possibile la mobilità locale a forme di "mobilità dolce", con riferimento sia agli spostamenti pendolari brevi casa-lavoro, sia per l'accesso ai servizi;
- quanto all'emendamento numero 3 proposto da questo Gruppo consiliare;

IMPEGNA LA GIUNTA

ad ampliare il sistema che collega il nodo di interscambio di San Lorenzo a Greve con il piazzale antistante l'ex Palazzina di Comando,

estendendolo fino alle entrate principali delle strutture sanitarie,

implementando così davvero un anello di servizio in grado di collegare i poli attrattori dell'area con la tranvia e il parcheggio scambiatore e, nel contempo, servire capillarmente la nuova urbanizzazione, **nonché avviando** fin da subito l'iter per lo studio di fattibilità e per l'installazione di impianti di "facilitazione alla mobilità", in parallelo, con il sistema di cui sopra, oppure predisponendo un raccordo di trasporto pubblico su gomma tra fermata tranvia e strutture sanitarie.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	4:	Roberto De Blasi, Lorenzo Masi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi
contrari	15:	Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,
astenuti	3:	Luca Milani, Federico Bussolin, Alessandro Emanuele Draghi,
non votanti	7:	Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Maria Federica Giuliani, Michela Monaco, Antonio Montelatici,

essendo presenti 29 consiglieri

ESITO: Respinta

Ora:16.24

Verbale:845

ORDINI N.: 2021/01296

OGGETTO: Proposte per la fase di attuazione del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana - collegato alla prop. di delibera n. 75-2021 "Approvazione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana"

Proponente/i: Pampaloni Renzo Calistri Leonardo Perini Letizia Innocenti Alessandra Armentano Nicola Felleca Barbara Conti Enrico

Istruttoria Comm.ni:

16.23: Interviene Milani Luca

16.24: Interviene Pampaloni Renzo

16.24: Escono dall'aula Cellai Jacopo, Masi Lorenzo

16.27: Interviene Cocollini Emanuele Assume la Presidenza

16.28 Il Presidente pone in votazione l'Ordine del Giorno n. 2021/01296

Presenti: 26 (senza Giuliani M. Federica)

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 5

Presenti Non Votanti: 6 (Giuliani M. Federica assente), (Asciuti Andrea non voto) e (Montelatici Antonio non voto)

VOTAZIOE ANNULLATA

16.28: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola,Bianchi Donata,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Conti Enrico,Dardano Mimma,Felleca Barbara,Fratini Massimo,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Pampaloni Renzo,Pastorelli Francesco,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Santarelli Luca,Sparavigna Laura

Contrari

Montelatici Antonio

Astenuti

Bussolin Federico,Cocollini Emanuele,De Blasi Roberto,Draghi Alessandro,Monaco Michela

Non Votanti

Asciuti Andrea,Bocci Ubaldo,Giuliani M. Federica,Moro Bundu Antonella,Palagi Dmitrij

16.28: Interviene Cocollini Emanuele

16.29: Interviene Asciuti Andrea

16.29: Interviene Cocollini Emanuele

16.29: Interviene Montelatici Antonio

16.29: Interviene Cocollini Emanuele

16.31: Esce dall'aula Giuliani M. Federica

16.31 Il Presidente ripete la votazione su l'Ordine del Giorno 2021/1296

Presenti: 26

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 4

Presenti Non Votanti: 6

16.32: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola,Bianchi Donata,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Conti Enrico,Dardano Mimma,Felleca Barbara,Fratini Massimo,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Pampaloni Renzo,Pastorelli Francesco,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Santarelli Luca,Sparavigna Laura

Astenuti

Bussolin Federico,De Blasi Roberto,Draghi Alessandro,Monaco Michela

Non Votanti

Asciuti Andrea,Bocci Ubaldo,Cocollini Emanuele,Montelatici Antonio,Moro Bundu Antonella,Palagi Dmitrij

16.32: Interviene Cocollini Emanuele



ALLEGATO N°... 2
ARGOMENTO N°... 845

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2021

Ordine del Giorno N. 2021/01296

ARGOMENTO N 845

Oggetto: Proposte per la fase di attuazione del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana - collegato alla prop. di delibera n. 75-2021 "Approvazione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14:39 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, mediante trasmissione in streaming su canali pubblici ai sensi di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e dalla L. 126 del 16.09.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio n. 234993 del 16.07.2021, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Ubaldo Bocci, Francesca Cali

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Michela MONACO
Ubaldo BOCCI	Antonio MONTELATICI
Federico BUSSOLIN	Antonella MORO BUNDU
Francesca CALI	Dmitrij PALAGI
Leonardo CALISTRI	Renzo PAMPALONI
Emanuele COCOLLINI	Francesco PASTORELLI
Enrico CONTI	Letizia PERINI
Mimma DARDANO	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Luca SANTARELLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Laura SPARAVIGNA

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Patrizia BONANNI	Maria Federica GIULIANI
Jacopo CELLAI	Lorenzo MASI
Angelo D'AMBRISI	Mario RAZZANELLI
Stefano DI PUCCIO	Mirco RUFILLI
Fabio GIORGETTI	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI per intero e ribaditi i contenuti e le richieste dell'ordine del giorno n.343/2021 approvato dal Consiglio Comunale in data 15 Marzo 2021;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Quartiere 4 n.4025/2021;

VISTA l'audizione sui temi urbanistici, infrastrutturale e ambientali analizzati nella Commissione Urbanistica nel mese di Novembre 2021;

CONDIVISA in particolare la richiesta del Quartiere 4 di indirizzare il progetto verso criteri di mitigazione e compatibilità ambientale, non solo con una riduzione del fabbisogno energetico, della riduzione dei consumi ma anche con il contenimento delle emissioni inquinanti attraverso strumenti di disincentivazione dell'uso del mezzo privato attraverso lo sviluppo del trasporto pubblico (rappresentato da nuovi collegamenti bus e dalla navetta in sede libera tra la fermata Nenni della tramvia e Torregalli) e l'implementazione della rete ciclabile. A tale proposito si sottolinea la necessità di rivedere le direttrici di connessione con la rete ciclabile esistente e di previsione contenute nel Regolamento Urbanistico e da confermare nel nuovo Piano Operativo: si sottolinea a tale proposito che il nuovo perimetro del Piano favorisce i collegamenti nord sud (tra Viale Nenni e via di Scandicci) ma non quelli est-ovest che consentirebbero (come più volte evidenziato dal Quartiere 4) di trovare finalmente una connessione diretta tra Firenze e Scandicci complementare alla corsia ciclabile inaugurata nel 2020;

RITENUTO quindi opportuno valutare e studiare una possibile alternativa al collegamento Firenze-Scandicci previsto dal Piano con una nuova direttrice ciclabile parallela allo sviluppo di Viale Nenni e di provvedere ad un ulteriore collegamento tra la nuova pista lungo lo stradone dell'ospedale e Viale Nenni in prosecuzione con l'indicazione di pista ciclabile prevista nel Comune di Scandicci;

RITENUTA condivisibile la richiesta del Quartiere 4 di valutare l'inserimento del reticolo stradale a servizio del comparto di una regimazione del traffico a zona 30, per disincentivare il traffico di attraversamento e per ridurre la velocità nelle zone più prettamente residenziali consentendo un uso diversificato della sede stradale e una migliore connessione tra il contesto ciclo-pedonale dell'asse centrale e dell'area a parco presente a nord;

RITENUTO per quanto sopra riportato condivisibile la previsione, richiesta dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità di valutare un nuovo parcheggio a margine sud del comparto in modo da andare incontro la richiesta di parcheggio dell'utenza del polo ospedaliero ed evitando così il più possibile la pressione di traffico sulla parte residenziale del nuovo Quartiere, dove i parcheggi potrebbero essere ridotti o comunque riservati ai residenti e comunque ai fruitori dei servizi presenti;

RITENUTO fondamentale il richiamo alla partecipazione contenuto nella proposta attraverso il coinvolgimento della popolazione nel processo di trasformazione, sia per quanto attiene la progettazione che la cura degli spazi a verde del comparto, in continuità con la positiva esperienza del percorso partecipativo "Non case ma città 2.0";

INVITA IL SINDACO

A implementare nella fase tra l'adozione e l'approvazione del piano e comunque all'interno della successiva fase progettuale i seguenti aspetti:

1. anticipare la realizzazione del verde di cintura e del parco in modo da controbilanciare gli effetti connessi alle opere del comparto;

2. prevedere nelle aree verdi di cintura e nel parco urbano, degli spazi per attrezzature per gli sport a libera fruizione in grado di fornire salute e benessere nella prossimità;
3. di studiare approfonditamente le direttrici di espansione delle piste ciclabili in relazione con la rete ciclabile esistente e di previsione contenute nel Regolamento Urbanistico e da confermare nel nuovo Piano Operativo: si ritiene opportuno valutare e studiare una possibile alternativa al collegamento Firenze-Scandicci previsto dal Piano con una nuova direttrice ciclabile parallela allo sviluppo di Viale Nenni e in particolare prevedere un ulteriore collegamento tra la nuova pista lungo lo stradone dell'ospedale e Viale Nenni in prosecuzione con l'indicazione di pista ciclabile prevista nel Comune di Scandicci;
4. di valutare l'inserimento per il reticolo stradale a servizio del comparto di una regimazione del traffico a zona 30, per disincentivare il traffico di attraversamento e per ridurre la velocità nelle zone più prettamente residenziali consentendo un uso diversificato della sede stradale e una migliore connessione tra il contesto ciclo-pedonale dell'asse centrale e dell'area a parco presente a nord;
5. di valutare l'inserimento di un nuovo parcheggio a margine sud del comparto in modo da andare incontro la richiesta di parcheggio dell'utenza del polo ospedaliero ed evitando così il più possibile la pressione di traffico sulla parte residenziale del nuovo Quartiere, dove i parcheggi potrebbero essere ridotti e comunque riservati ai residenti e comunque ai fruitori dei servizi presenti;
6. accelerare e /o attivare i procedimenti di bonifica di alcune aree presenti nel comparto;
7. a favorire la partecipazione anche nelle fasi successive attraverso il coinvolgimento della popolazione nel processo di trasformazione, sia per quanto attiene la progettazione che la cura degli spazi a verde del comparto, in continuità con la positiva esperienza del percorso partecipativo "Non case ma città 2.0";
8. favorire la massima integrazione fra la nuova residenza sociale e la Palazzina che sarà recuperata come "casa della salute", in particolar modo per garantire agli anziani la massima fruibilità ai servizi di carattere socio-sanitario.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	16:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	4:	Federico Bussolin, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Michela Monaco,
non votanti	6:	Andrea Ascciuti, Ubaldo Bocci, Emanuele Cocollini, Antonio Montelatici, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 26 consiglieri

ESITO: Approvata

Ora:16.33

Verbale: 846

DELIBERAZIONE N.: DPC/2021/00069

OGGETTO: Legge 448 del 23 dicembre 1998 - trasformazione diritto di superficie in proprietà - sostituzione delle convenzioni - eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione - adeguamento alle modifiche apportate con l'art. 22bis della L. 29 luglio 2021 n. 108 (conversione in Legge del D.L. 77/2021)

Soggetto/i proponente/i: Alessandro Martini

Ufficio proponente: DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Parere Commissioni/CdQ: Commissione Consiliare 1 (Termini scaduti il 16/12/2021 Favorevole 20/12/2021) Commissione Consiliare 3 (Termini scaduti il 16/12/2021 Favorevole 20/12/2021)

16.32: Interviene Milani Luca Assume la Presidenza

16.34: Entra in aula Martini Alessandro

16.37: Esce dall'aula Bussolin Federico

16.39: Entra in aula D'Ambrisi Angelo

16.42: Entra in aula Masi Lorenzo

16.34: Interviene Martini Alessandro illustra la Delibera 2021/00069

16.44: Entra in aula Giuliani M. Federica

16.38: Esce dall'aula Montelatici Antonio

16.50: Interviene Milani Luca

16.52: Entra in aula Montelatici Antonio

16.50: Interviene Fratini Massimo

16.54: Entra in aula Bussolin Federico

16.55: Interviene Milani Luca

16.55: Interviene Palagi Dmitrij

16.55: Entra in aula Cellai Jacopo

16.58: Interviene Milani Luca

16.59: Interviene Pastorelli Francesco

17.00: Esce dall'aula Asciuti Andrea

17.02: Interviene Milani Luca
17.02: Interviene Bocci Ubaldo
17.05: Interviene Milani Luca
17.05: Interviene Moro Bundu Antonella

17.07: Entra in aula Di Puccio Stefano

17.08: Interviene Milani Luca
17.08: Interviene Santarelli Luca

17.08: Esce dall'aula Bocci Ubaldo

17.09: Interviene Milani Luca

17.10: Interviene Martini Alessandro per replica inoltre presenta un auto emendamento e chiede la votazione dell'Immediata Eseguitabilità

17.13: Interviene Milani Luca informa che sono stati presentati due emendamenti. Il primo emendamento da parte del Gruppo Sinistra Progetto Comune

17.13: Interviene Palagi Dmitrij illustra **Emendamento n. 1**

17.14: Entrano in aula Bocci Ubaldo, Cocollini Emanuele

17.14: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

17.15: Interviene Milani Luca

17.15: Interviene Pastorelli Francesco

17.16: Interviene Milani Luca

17.16: Interviene Cocollini Emanuele

17.17: Entra in aula Asciti Andrea

17.17: Interviene Milani Luca

17.17: Interviene Armentano Nicola

17.18: Esce dall'aula Calistri Leonardo

17.18: Interviene Milani Luca

17.21: Interviene Milani Luca

17.21: Interviene Bocci Ubaldo

17.22: Interviene Milani Luca

17.23 Il Presidente pone in votazione l'Emendamento n. 1 Gruppo Sinistra Progetto Comune

Presenti: 30

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 4

Presenti Non Votanti: 6

17.24: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali Francesca, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

Astenuti

Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro

Non Votanti

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, De Blasi Roberto, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio

17.24: Interviene Milani Luca

17.24: Esce dall'aula Masi Lorenzo

17.24: Interviene Cocollini Emanuele illustra l'Emendamento n. 2 a firma di Cocollini Emanuele, Bocci Ubaldo e Montelatici Antonio

17.26: Interviene Milani Luca

17.26: Interviene Armentano Nicola

17.26: Esce dall'aula Guccione Cosimo

17.29: Interviene Milani Luca

17.29: Interviene De Blasi Roberto in aula presenti gli assessori Meucci Elisabetta, Giorgetti Stefano e Martini Alessandro

17.30: Interviene Milani Luca

17.30: Interviene Pastorelli Francesco

17.32: Interviene Milani Luca

17.33 Il Presidente pone in votazione l' l'Emendamento n. 2 a firma di Cocollini Emanuele, Bocci Ubaldo e Montelatici Antonio

Presenti: 29

Favorevoli: 27

Contrari: 0

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 2

17.33: Esito: Approvato**Favorevoli**

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Cali Francesca, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

Non Votanti

Bussolin Federico, Monaco Michela

17.33: Interviene Milani Luca**17.35 Il Presidente pone in votazione la Proposta di Delibera n. 2021/00069 emendata**

Presenti: 29

Favorevoli: 18

Contrari: 0

Astenuti: 7

Presenti Non Votanti: 4

17.35: Esito: Approvato Emendata**Favorevoli**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali Francesca, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

Astenuti

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro, Montelatichi Antonio

Non Votanti

De Blasi Roberto, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

17.35: Interviene Milani Luca**17.36 Il Presidente pone in votazione l'Immediata Eseguitività della Prop. Delib. 2021/00069**

Presenti: 29

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 5

Presenti Non Votanti: 4

17.36: Esito: Approvato**Favorevoli**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali Francesca, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

Astenuti

Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro

Non Votanti

Bocci Ubaldo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella

17.36: Entra in aula Calistri Leonardo

Allegato n. 1: Prop. Delib 2021/00069

Allegato n. 2: Emendamento Giunta - Approvato

Allegato n. 3: Emendamento n. 1 Gruppo Sinistra Progetto Comune - Approvato

Allegato n. 4: Emendamento n.2 a firma: Cocollini E. Bocci U. Montelatici A. - Approvato

Allegato n. 5: Delibera n. 2021/00058 (2021/00069)–Approvata Emendata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO

Numero: DPC/2021/00069

Del: 27/10/2021

Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: Legge 448 del 23 dicembre 1998 - trasformazione diritto di superficie in proprietà - sostituzione delle convenzioni - eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione - adeguamento alle modifiche apportate con l'art. 22bis della L. 29 luglio 2021 n. 108 (conversione in Legge del D.L. 77/2021)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

1. l'Amministrazione Comunale si è avvalsa della facoltà attribuita dall'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ("Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo") e consistente nella possibilità di cedere in proprietà, agli attuali proprietari degli alloggi, le aree già concesse in diritto di superficie (ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971) alle società o Cooperative che hanno realizzato il relativo intervento nell'ambito del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '63", del "Piano Straordinario Casa '87" e del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '92";
2. l'Amministrazione Comunale si è avvalsa inoltre della facoltà (attribuita dal comma 46 del citato art. 31) di sostituire, con gli attuali proprietari degli alloggi, le convenzioni stipulate (ai sensi del menzionato art. 35 della legge n. 865/1971) con le società o Cooperative che hanno realizzato il relativo intervento per le aree concesse in diritto di proprietà precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 179 del 17 febbraio 1992 ("Norme per l'edilizia residenziale pubblica");
3. in applicazione dei commi 45, 46 e 47 del citato articolo 31, le precedenti convenzioni sono state sostituite, con gli attuali proprietari degli alloggi, con la convenzione di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto della ex legge n. 10 del 28 gennaio 1977 (attuale art. 18 del D.P.R. n. 380/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"). Più precisamente, le convenzioni originarie, stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 (con le società o Cooperative che hanno realizzato il relativo intervento), sono state sostituite con gli attuali proprietari degli alloggi:
 - previo pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della legge n. 448/98;
 - previa stipula di una nuova convenzione ai sensi dell'art. 8, commi primo, quarto e quinto della legge n. 10/1977 (attuale art. 18 del D.P.R. n. 380/2001), della durata di 30 anni (fino al 14 agosto 2012) o della durata di 20 anni (dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge n. 135/2012) meno il tempo già trascorso dalla sottoscrizione della convenzione originaria;

4. con le nuove convenzioni stipulate ai sensi del citato art. 18 del D.P.R. n. 380/2001, non venivano eliminati tutti i vincoli sugli immobili realizzati nelle predette aree P.e.e.p., in quanto rimaneva comunque vigente il vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione e di locazione delle singole unità abitative e relative pertinenze per il tempo ivi previsto (30 anni o 20 dall'originaria convenzione), come disposto dal comma 1 del medesimo art. 18;

5. il corrispettivo sia per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà (per i proprietari degli alloggi acquistati in diritto di superficie), sia per la sostituzione della convenzione (per i proprietari degli alloggi acquistati in diritto di proprietà) è stabilito in base al criterio fissato dall'art. 31, comma 48, della citata legge n. 448/1998;

6. tale corrispettivo è stato determinato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, adottata ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. n. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali") ed allegata al bilancio di previsione;

PREMESSO inoltre che:

1. con deliberazione della Giunta Comunale n. 557 dell'11 luglio 2000 sono stati dettati i criteri per la cessione in proprietà dei lotti P.e.e.p. già concessi in diritto di superficie, applicando quanto stabilito dal citato art. 31, commi 45, 47 e 48, della legge n. 448/1998;

2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 1021 dell'8 settembre 2000 è stato approvato lo schema di convenzione da utilizzare per la stipula degli atti con i soggetti che acquisteranno la piena proprietà dei lotti P.e.e.p. già concessi in diritto di superficie;

3. con deliberazione della Giunta Comunale n. 1209 del 24 ottobre 2000 sono stati modificati alcuni criteri stabiliti con la citata deliberazione n. 557/2000 per i lotti inseriti nell'originario P.e.e.p. '63 e successivi ampliamenti;

4. con deliberazione della Giunta Comunale n. 575/474 del 26 Giugno 2001 è stato stabilito che *"le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 e successive modificazioni, e precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179/1992, per la cessione in proprietà dei lotti P.e.e.p. ed equiparati, possono essere sostituite (ai sensi del art. 31, comma 46 e 48, della legge n. 448/1998), su istanza degli interessati, con la convenzione approvata in schema con la deliberazione n. 1021 dell'8.9.2000"*;

5. con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 31 marzo 2009 è stato adeguato il prezzo massimo di vendita stabilito all'art. 3 dello schema di convenzione allegata alla deliberazione n. 1021/2000;

PRESO ATTO che:

1. l'art. 5, comma 3 bis, della legge n. 106 del 12 luglio 2011 (Conversione in legge del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 - disposizioni urgenti per l'economia), ha dettato le modalità attraverso le quali i Comuni possono rimuovere, con gli attuali proprietari degli alloggi, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, previsti nelle convenzioni stipulate ex art. 35 della legge n. 865/1971 (per la cessione

del diritto di proprietà e del diritto di superficie), anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 179/1992;

2. la predetta normativa, in vigore dal 13 luglio 2011, al fine di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha inserito i commi 49 bis e 49ter;

3. in particolare il comma 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli è determinato " in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze";

4. successivamente, l'art. 29, comma 16 undecies, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011") ha stabilito che "A decorrere dal 1 gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49 bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è stabilita dai comuni";

5. in applicazione delle predette norme, la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111 del 14 maggio 2012, successivamente integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 399 del 2 dicembre 2014;

6. successivamente il comma 49bis dell'articolo 31 della legge n. 448/1998 è stato sostituito dall'art. 25-undecies del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"), convertito nella legge n. 136 del 17 dicembre 2018.

Tra le novità introdotte vi è quella che il vincolo del prezzo massimo di cessione possa essere rimosso con atto pubblico o scrittura privata autenticata, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, dietro il pagamento di un corrispettivo, la cui percentuale non viene più determinata dal Comune, ma con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di conferenza unificata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione;

7. il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato, ai sensi del citato art. 49bis, il decreto n. 151 del 28 settembre 2020, avente per oggetto "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020 ed entrato in vigore il 25 novembre 2020;

PRESO ATTO inoltre che:

1. la Giunta Comunale, al fine di ottemperare alle modifiche normative sopra citate con deliberazione n. 544 del 30 dicembre 2020:

- ha stabilito di procedere su richiesta degli interessati:

- alla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 nell'ambito del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '63, del Piano Straordinario Casa '87 e del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '92, ancora di proprietà del Comune e già concessi in diritto di superficie, in ottemperanza dell'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;

- alla sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi del menzionato art. 35 della legge n. 865/1971, per le aree concesse in diritto di proprietà precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179 in ottemperanza dell'art. 31, comma 46, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;

- ha dato atto che lo schema di convenzione da utilizzare sia per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie che per le convenzioni stipulate per la cessione in proprietà dei lotti Peep ed equiparati, è quella approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1021 dell' 8 settembre 2000;

- ha precisato che, relativamente alla durata della nuova convenzione stipulata ai sensi dell'art. 31, comma 46, lett. a) della legge n. 448/1998, nel caso in cui siano trascorsi più di 20 anni tra la stipula della convenzione originaria che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione devono considerarsi estinti i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione previsti dall'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001 e, pertanto, non è dovuto il corrispettivo di cui al comma 49bis del medesimo articolo 31 e nello stesso tempo viene meno l'art. 3 ("Criteri e modalità di determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione degli alloggi") dello schema di convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1021 dell' 8.9.2000;

- ha stabilito altresì:

- che il corrispettivo per la cessione in proprietà e per la sostituzione delle convenzioni è determinato in base al criterio stabilito dall'art. 31, comma 48, della citata legge n. 448/1998 e quantificato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale adottata ai sensi dell'art. 172, comma 1 lettera "b" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed allegata al bilancio di previsione;

- che, per l'esercizio finanziario 2021, il corrispettivo, (determinato ai sensi dall'art. 31, comma 48, della legge n. 448/98) è quantificato secondo i valori riportati nella relazione tecnica redatta, dalla P.O. Stime e Valutazioni della Direzione Patrimonio Immobiliare, in data 23 dicembre 2020 prot. n. 346370 ed allegata al provvedimento medesimo quale sua parte integrante e sostanziale;

- ha stabilito di procedere inoltre, in applicazione dell'art. 31, commi 49bis e 49ter, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ed in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 151 del 28 settembre 2020:

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse per i proprietari degli alloggi realizzati nell'ambito del "P.e.e.p. '63", del "Piano Straordinario Casa '87" e nel "P.e.e.p. '92", che abbiano già effettuato la trasformazione del diritto di superficie in proprietà o che abbiano già sostituito le convenzioni, per le aree cedute in proprietà, ai sensi dell'art. 31, commi 45, 46 e 47 della legge n. 448/98, oppure contestualmente alla trasformazione in diritto di proprietà e/o sostituzione dell'originaria convenzione;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse contenuti nelle convenzioni stipulate ex art. 35 della legge n. 865/1971 per la cessione in diritto di superficie, anche in assenza di trasformazione del diritto di superficie in proprietà;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse contenuti nelle convenzioni

stipulate, ai sensi dell' art. 35 della legge 865/1971, successivamente all'entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179;

-alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, per i proprietari degli alloggi realizzati nel Piano di Recupero Urbano (P.R.U.) "S. Bartolo a Cintoia", nel P.U.R. "ex area Gover" e nel Piano Urbanistico Edilizio (P.U.E.) "Pontignale" a condizione che non risultino inadempienti agli obblighi contrattuali assunti nelle originarie convenzioni stipulate con il Comune;

- il corrispettivo per la rimozione dei vincoli è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, risultante dall'applicazione del comma 48, dell'articolo 31 della legge n. 448/98, ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2, ed eventuale ulteriore riduzione prevista al comma 3, dal D.M. n. 151/2020;

- i vincoli sopra indicati possono essere rimossi esclusivamente dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

-di dare atto inoltre che la rimozione dei vincoli riguarda solo i vincoli convenzionali di competenza comunale; di conseguenza gli alloggi che hanno usufruito di contributi pubblici dovranno comunque rispettare le disposizioni statali e/o regionali in materia, fino a scadenza o estinzione del contributo a suo tempo ottenuto;

• ha stabilito infine che il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, in tutte le ipotesi previste dai punti precedenti dovrà avvenire entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera con l'indicazione dell'importo dovuto;

• ha approvato lo schema di convenzione da utilizzare per l'*"eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione"* ai sensi dell'art. 31, commi 49bis e 49ter, della legge n. 448/1998, allegato al provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

• ha revocato le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 111 del 14 maggio 2012 e n. 399 del 2 dicembre 2014, nonché tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni in contrasto con il provvedimento medesimo;

CONSTATATO che:

1. l'art. 22 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (inserito dalla legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021), ha modificato i commi 47, 48 e 49bis dell'art. 31 della legge n. 448/1998 come segue:

"47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in

diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. **Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione.** La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. **La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.** In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati. "

2. le principali novità introdotte sono le seguenti:

- I proprietari degli alloggi possono presentare, di propria iniziativa, istanza volta alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione;

- il Comune deve rispondere all'istanza (sia di trasformazione in proprietà che di eliminazione dei vincoli) entro novanta giorni dalla data di ricezione della stessa;

- è prevista inoltre la possibilità di concedere dilazioni di pagamento del corrispettivo sia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, sia per la rimozione dei vincoli;

- la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetta a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

- nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la eliminazione dei vincoli è determinato in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal comma 49bis, decade quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze;

- relativamente al corrispettivo:

viene richiamato per il calcolo l'articolo 5-bis del D.L. 333/1992, norma che la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007;

si stabilisce infatti che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è *"determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359"*;

si prevede altresì un ulteriore limite massimo, sia per la trasformazione in diritto di proprietà che per l'eliminazione dei vincoli, ossia euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati, ed euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione;

CONSTATATO inoltre che il Comune di Firenze applica le seguenti procedure che coincidono con quanto previsto dalla nuova normativa:

- i proprietari degli alloggi possono già presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in proprietà;

- l'ufficio risponde entro quarantacinque giorni (anziché novanta come richiesto dalla norma), dalla data di ricezione dell'istanza;

- tutti gli atti sono stipulati (compreso la trasformazione del diritto di superficie in proprietà) con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

DATO ATTO della necessità di intervenire con il presente provvedimento per adeguare l'intera procedura a quanto stabilito dalla nuova normativa;

VISTO:

- la nota del 19 ottobre 2021, prot. n. 335172, con la quale la Direzione Avvocatura, ha comunicato che il richiamo all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 333/1992 (anche se dichiarato incostituzionale) *"non legittima l'operatore a ritenere inapplicabile la norma, poiché trattasi di norma dello Stato, all'attualità"*

validamente vigente”;

- che il D.M. n. 151 del 28 settembre 2020 prevede fra l'altro che *“In attuazione del principio di trasparenza, i comuni garantiscono la tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini della applicazione del presente regolamento. Al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, i Comuni adottano schemi di convenzione-tipo di rimozione dei vincoli”*;
- lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da utilizzare per la *“trasformazione del diritto di superficie in proprietà “ ai sensi dell'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448/1998;*
- lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da utilizzare per la *“sostituzione delle convenzioni” ai sensi dell'art. 31, comma 46 della legge n. 448/1998;*
- lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da utilizzare per la *“eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione” ai sensi dell'art. 31, commi 49bis e 49ter, della legge n. 448/1998;*

DATO ATTO inoltre che:

- alla data odierna, nella maggior parte dei casi di richieste all'A.C. di trasformazione del diritto di superficie in proprietà o di sostituzione delle convenzioni in proprietà (nell'ambito del P.e.e.p.'63, del Piano Straordinario Casa '87 e del P.e.e.p. '92) sono già trascorsi più di 20 anni tra la stipula della convenzione originaria che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione, di conseguenza non si applica il comma 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto il vincolo del prezzo è già estinto;
- il comma 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 trova applicazione per tutti coloro che hanno già effettuato la trasformazione o la sostituzione ex comma 46 e 47 del medesimo articolo, prima del 15 agosto 2012, in quanto per costoro il vincolo del prezzo massimo sussiste fino alla scadenza della relativa convenzione della durata di 30 anni, nonché per il Piano di Recupero Urbano (P.R.U.) “S. Bartolo a Cintoia”, nel P.U.R. “ex area Gover” e nel Piano Urbanistico Edilizio (P.U.E.) “Pontignale” per la durata indicata nella convenzione di riferimento;

RITENUTO, pertanto, con la presente deliberazione:

- di sostituire la disciplina contenuta nella deliberazione n. 544 del 30 dicembre 2020 della Giunta Comunale al fine di adeguarsi alle modifiche introdotte dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito in legge con modificazioni il 29 luglio 2021, n. 108);
- di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sotto lettera “A”, da utilizzare per la *“trasformazione del diritto di superficie in proprietà “ ai sensi dell'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448/1998;*
- di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto lettera “B”, da utilizzare per la *“la sostituzione delle convenzioni” ai sensi dell'art. 31, comma 46 della legge n. 448/1998;*

- di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto lettera "C", da utilizzare per la "eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione" ai sensi dell'art. 31, commi 49bis e 49ter, della legge n. 448/1998;

RITENUTO inoltre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ("Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo");
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze,

DELIBERA

Di adeguare l'intera procedura a quanto stabilito dalla nuova normativa, e pertanto:

1. di procedere, su istanza degli interessati:

- alla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971 nell'ambito del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.)'63", del "Piano Straordinario Casa '87" e del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '92", ancora di proprietà del Comune, in ottemperanza dell'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448/1998;
- alla sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi del menzionato art. 35 della legge n. 865/1971, nell'ambito del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.)'63", del "Piano Straordinario Casa '87" e del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '92", per le aree concesse in diritto di proprietà precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 179/1992 in ottemperanza dell'art. 31, comma 46, della legge n. 448/1998;

2. di stabilire che le istanze di trasformazione del diritto di superficie in proprietà possono essere presentate dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione;

3. di stabilire altresì che la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, nonché la sostituzione delle convenzioni devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggette a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

4. di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sotto lettera "A", da utilizzare per la *"trasformazione del diritto di superficie in proprietà"* ai sensi dell'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448/1998;

5. di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto lettera "B", da utilizzare per la *"sostituzione delle convenzioni"* ai sensi dell'art. 31, comma 46 della legge n. 448/1998;

6. di confermare che (relativamente alla durata della nuova convenzione stipulata ai sensi dell'art. 31, comma 46, lett. a) della legge n. 448/1998), nel caso in cui siano trascorsi più di 20 anni tra la stipula della convenzione originaria che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione devono considerarsi estinti i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione previsti dall'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001; pertanto, non è dovuto il corrispettivo di cui al comma 49bis del medesimo articolo 31;

7. di stabilire altresì che:

7.1. il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per la sostituzione delle convenzioni è determinato in base al criterio stabilito dall'art. 31, comma 48, della citata legge n. 448/1998, come modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021;

7.2. il corrispettivo è quantificato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, adottata ai sensi dell'art. 172, comma 1 lettera "b" del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegata al bilancio di previsione;

7.3. i corrispettivi determinati in base al criterio stabilito dall'art. 31, comma 48 e 49bis, della citata legge n. 448/1998 (come modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021), per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, per la sostituzione di convenzioni e per la eliminazione dei vincoli non devono superare il limite massimo previsto dai predetti articoli;

8. di procedere inoltre, in applicazione dell'art. 31, commi 49bis (come modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021) e 49ter, della legge n. 448/1998 su istanza degli interessati:

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse per i proprietari degli alloggi realizzati nell'ambito del "P.e.e.p. '63", del "Piano Straordinario Casa '87" e nel "P.e.e.p. '92", che abbiano già effettuato la trasformazione del diritto di superficie in proprietà o che abbiano già sostituito le convenzioni, per le aree cedute in proprietà, ai sensi dell'art. 31, commi 45, 46 e 47 della legge n.448/98, oppure contestualmente alla trasformazione in diritto di proprietà e/o sostituzione dell'originaria convenzione di cui al precedente punto 1;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nella convenzioni stipulate ex art. 35 della legge n. 865/1971 per la cessione in diritto di superficie, anche in assenza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nella convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 179/1992;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, per i proprietari degli alloggi realizzati nel Piano di Recupero Urbano (P.R.U.) "S. Bartolo a Cintoia", nel P.U.R. "ex area Gover" e nel Piano Urbanistico Edilizio (P.U.E.) "Pontignale", a condizione che non risultino inadempienti agli obblighi contrattuali assunti nelle originarie convenzioni stipulate con il Comune;

- di stabilire che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, risultante dall'applicazione del comma 48 dell'articolo 31 legge n. 448/98 (come modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021), ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2, ed eventuale ulteriore riduzione prevista al comma 3, del D.M. n. 151/2020.

Il corrispettivo così determinato non dovrà tuttavia superare i limiti massimi previsti dal comma 49bis;

- di stabilire inoltre che i vincoli sopra indicati possono essere rimossi esclusivamente dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

- di dare atto che la rimozione dei vincoli riguarda solo i vincoli convenzionali di competenza comunale; di conseguenza, gli alloggi che hanno usufruito di contributi pubblici dovranno comunque rispettare le disposizioni statali e/o regionali in materia, fino a scadenza o estinzione del contributo a suo tempo ottenuto;

9. di approvare lo schema di convenzione da utilizzare per la *"eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione"* ai sensi dell'art. 31, commi 49bis e 49ter, della legge n. 448/1998, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sotto lettera "C";

10. di stabilire infine che il pagamento del corrispettivo per tutte le ipotesi previste dai punti precedenti dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera con l'indicazione dell'importo dovuto, salvo il caso in cui siano concesse dilazioni di pagamento ai sensi del successivo punto;

11. Su istanza degli interessati, il comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, sia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, sia per la sostituzione delle convenzioni nonché per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro

pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

Tale dilazione può essere concessa per un massimo di 3 (tre) anni, con rate semestrali, maggiorate degli interessi legali al tasso vigente alla data della richiesta. La stipula del relativo atto è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo dovuto, pertanto non è richiesta la garanzia fideiussoria.

12. di sostituire pertanto la disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. 544 del 30 dicembre 2021 con il presente provvedimento, nonché tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni in contrasto con il presente provvedimento;

13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATI INTEGRANTI

- Allegato A -SCHEMA CONVENZIONE TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA'.rtf.pdf -

b380934a4c0e1ccce5d3218f3fa0f3944e864fc6fb79c476cf0de165a80af1d8

- Allegato B -SCHEMA PER SOSTITUZIONE CONVENZIONE .pdf -

572df5d25c0b21e9f1723f5c286c9baa1a7d9962e584297ac1187595c0e54117

- Allegato C - SCHEMA CONVENZIONE ELIM VINCOLI.pdf -

f26c8e5d2c602248d191415b569b3025e11b9866dc25bb1ca71924336bb00be0

EMENDAMENTO GIUNTA
 PROPONENTE: A. MARTINI

pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

Tale dilazione può essere concessa per un massimo di 3 (tre) anni, con rate semestrali, maggiorate degli interessi legali al tasso vigente alla data della richiesta. La stipula del relativo atto è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo dovuto, pertanto non è richiesta la garanzia fidejussoria.

12. di sostituire pertanto la disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. 544 del 30 dicembre 2020 con il presente provvedimento, nonché tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni in contrasto con il presente provvedimento;

13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

FIRMA


cambia 2021 con 2020
 al paragrafo 12.

PARERE DI REGOLARITA'
 TECNICA / CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n° 267// 2000

FAVOREVOLE
 DATA _____ FIRMA _____


ALLEGATI INTEGRANTI

- Allegato A - SCHEMA CONVENZIONE TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA'.rtf.pdf -
 b380934a4c0e1ccc5d3218f3fa0f3944e864fc6fb79c476cf0de165a80af1d8
- Allegato B - SCHEMA PER SOSTITUZIONE CONVENZIONE .pdf -
 572df5d25c0b21e9f1723f5c286c9baa1a7d9962e584297ac1187595c0e54117
- Allegato C - SCHEMA CONVENZIONE ELIM VINCOLI.pdf -
 f26c8e5d2c602248d191415b569b3025e11b9866dc25bb1ca71924336bb00be0

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 19/11/2021	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca

SI ESPRIME PARERE DI
 REGOLARITA' CONTABILE
 AI SENSI DELL'ART. 49
 COMMA 1 DEL T. U. E. L.

favorevole

20/12/2021



Emendamento SPC/01 alla proposta di deliberazione per il Consiglio DPC/2021/00069, avente per oggetto: Legge 448 del 23 dicembre 1998 - trasformazione diritto di superficie in proprietà - sostituzione delle convenzioni - eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione - adeguamento alle modifiche apportate con l'art. 22 bis della L. 29 luglio 2021 n. 108 (conversione in Legge del D.L. 77/2021) – sostituit.

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

Oggetto: non tre anni ma almeno sei anni di dilazione

Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio;

Visto quanto all'Art. 22 bis della L. 29 luglio 2021 n. 108 (Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica), ove è previsto che:

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 47 e' sostituito dal seguente: [... omissis...];
- b) il comma 48 e' sostituito dal seguente: «48. Il corrispettivo [...]. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione»;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Firenze che, all'Art. 23 (Rateizzazione dei crediti), dispone che “[...] a seguito di specifica istanza del debitore, con determinazione dirigenziale del responsabile di procedura dell’entrata, da sottoporre al visto di regolarità contabile del Servizio finanziario [...] la rateizzazione [...] potrà estendersi fino al termine massimo di sei anni [...]”, subordinatamente al verificarsi di condizioni economiche sfavorevoli alla rapida estinzione del debito verso l’Ente;

Ricordato come la Regione Toscana, ai sensi della DGR n.306 del 11/04/2016, verso le persone fisiche, abbia adottato criteri di dilazione dei pagamenti (riscossione di crediti per somme dovute all’ente) di 72 mesi, in analogia a quanto attuato dall’Agenzia delle Entrate;

SI EMENDI

Cristina Biondi

1296


Il comma 11 del dispositivo, secondo capoverso, come segue:

" ⁴
~~QUATTRO~~ **11.** Su istanza degli interessati [...]. Tale dilazione può essere concessa per un massimo di ~~3 (tre)~~ ⁴ ~~(sei)~~ anni, con rate semestrali, maggiorate degli interessi legali al tasso vigente alla data della richiesta.


La consigliera, Antonella Bundu
Il consigliere, Dmitrij Palagi



**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA / CONTABILE**
ex Art. 49 D. Lgs. n° 267 / 2000

PALAGI
DATA 20.12.21 FIRMA 

**SI ESPRIME PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE** *favorevole*
**AI SENSI DELL'ART. 49
COMMA 1 DEL T. U. E. L.**

20/12/2021


**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA / CONTABILE**
ex Art. 49 D. Lgs. n° 267 / 2000

FAVOREVOLE
DATA 20/12/21 FIRMA 

DPE 2021/00069

PROPONENTE: EMANUELE COCOLINI, BOCCI, MONTELATI

OGGETTO: ACCESSO DILAZIONE

SI AGGIUNGE UN COMMA

La bis) Possono accedere alla dilazione soltanto coloro i quali hanno un reddito annuo inferiore, come nucleo familiare, di euro ~~50~~ 000,00 (cinquantamila/00)

Il consigliere

[Handwritten signatures]

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA / CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n° 267 / 2000

FAVOREVOLI

DATA

FIRMA

SI ESPRIME PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE *favorevoli*
AI SENSI DELL'ART. 49
COMMA 1 DEL T. U. E. L.

Francesco Casare

20/11/2021

DELIBERAZIONE N. DC/2021/00058 (PROPOSTA N. DPC/2021/00069)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2021

ARGOMENTO N. 846

Oggetto: Legge 448 del 23 dicembre 1998 - trasformazione diritto di superficie in proprietà - sostituzione delle convenzioni - eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione - adeguamento alle modifiche apportate con l'art. 22bis della L. 29 luglio 2021 n. 108 (conversione in Legge del D.L. 77/2021)

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14:39, nella Sala de' Dugento e mediante trasmissione in streaming sui canali pubblici ai sensi di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e dalla L. n. 126 del 16.09.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio n. 234993 del 16.07.2021, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria..

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Ubaldo BOCCI , Francesca CALÌ , Alessandra INNOCENTI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Antonio MONTELATICI
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Antonella MORO BUNDU
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Dmitrij PALAGI
Donata BIANCHI	Stefano DI PUCCIO	Renzo PAMPALONI
Ubaldo BOCCI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Francesco PASTORELLI
Federico BUSSOLIN	Barbara FELLECA	Letizia PERINI
Francesca CALÌ	Massimo FRATINI	Massimiliano PICCIOLI
Jacopo CELLAI	Maria Federica GIULIANI	Luca SANTARELLI
Emanuele COCCOLINI	Alessandra INNOCENTI	Laura SPARAVIGNA
Enrico CONTI	Michela MONACO	

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Patrizia BONANNI	Lorenzo MASI	Mirco RUFILLI
Leonardo CALISTRI	Mario RAZZANELLI	Luca TANI
Fabio GIORGETTI		

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- 1.** l'Amministrazione Comunale si è avvalsa della facoltà attribuita dall'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ("Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo") e consistente nella possibilità di cedere in proprietà, agli attuali proprietari degli alloggi, le aree già concesse in diritto di superficie (ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971) alle società o Cooperative che hanno realizzato il relativo intervento nell'ambito del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '63", del "Piano Straordinario Casa '87" e del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '92";
- 2.** l'Amministrazione Comunale si è avvalsa inoltre della facoltà (attribuita dal comma 46 del citato art. 31) di sostituire, con gli attuali proprietari degli alloggi, le convenzioni stipulate (ai sensi del menzionato art. 35 della legge n. 865/1971) con le società o Cooperative che hanno realizzato il relativo intervento per le aree concesse in diritto di proprietà precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 179 del 17 febbraio 1992 ("Norme per l'edilizia residenziale pubblica");
- 3.** in applicazione dei commi 45, 46 e 47 del citato articolo 31, le precedenti convenzioni sono state sostituite, con gli attuali proprietari degli alloggi, con la convenzione di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto della ex legge n. 10 del 28 gennaio 1977 (attuale art. 18 del D.P.R. n. 380/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"). Più precisamente, le convenzioni originarie, stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 (con le società o Cooperative che hanno realizzato il relativo intervento), sono state sostituite con gli attuali proprietari degli alloggi:
 - previo pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della legge n. 448/98;
 - previa stipula di una nuova convenzione ai sensi dell'art. 8, commi primo, quarto e quinto della legge n. 10/1977 (attuale art. 18 del D.P.R. n. 380/2001), della durata di 30 anni (fino al 14 agosto 2012) o della durata di 20 anni (dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge n. 135/2012) meno il tempo già trascorso dalla sottoscrizione della convenzione originaria;
- 4.** con le nuove convenzioni stipulate ai sensi del citato art. 18 del D.P.R. n. 380/2001, non venivano eliminati tutti i vincoli sugli immobili realizzati nelle predette aree P.e.e.p., in quanto rimaneva comunque vigente il vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione e di locazione delle singole unità abitative e relative pertinenze per il tempo ivi previsto (30 anni o 20 dall'originaria convenzione), come disposto dal comma 1 del medesimo art. 18;
- 5.** il corrispettivo sia per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà (per i proprietari degli alloggi acquistati in diritto di superficie), sia per la sostituzione della convenzione (per i proprietari degli alloggi acquistati in diritto di proprietà) è stabilito in base al criterio fissato dall'art. 31, comma 48, della citata legge n. 448/1998;
- 6.** tale corrispettivo è stato determinato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, adottata ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. n. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali") ed allegata al bilancio di previsione;

PREMESSO inoltre che:

1. con deliberazione della Giunta Comunale n. 557 dell'11 luglio 2000 sono stati dettati i criteri per la cessione in proprietà dei lotti P.e.e.p. già concessi in diritto di superficie, applicando quanto stabilito dal citato art. 31, commi 45, 47 e 48, della legge n. 448/1998;
2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 1021 dell'8 settembre 2000 è stato approvato lo schema di convenzione da utilizzare per la stipula degli atti con i soggetti che acquisteranno la piena proprietà dei lotti P.e.e.p. già concessi in diritto di superficie;
3. con deliberazione della Giunta Comunale n. 1209 del 24 ottobre 2000 sono stati modificati alcuni criteri stabiliti con la citata deliberazione n. 557/2000 per i lotti inseriti nell'originario P.e.e.p. '63 e successivi ampliamenti;
4. con deliberazione della Giunta Comunale n. 575/474 del 26 Giugno 2001 è stato stabilito che *"le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 e successive modificazioni, e precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179/1992, per la cessione in proprietà dei lotti P.e.e.p. ed equiparati, possono essere sostituite (ai sensi del art. 31, comma 46 e 48, della legge n. 448/1998), su istanza degli Interessati, con la convenzione approvata in schema con la deliberazione n. 1021 dell'8.9.2000"*;
5. con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 31 marzo 2009 è stato adeguato il prezzo massimo di vendita stabilito all'art. 3 dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 1021/2000;

PRESO ATTO che:

1. l'art. 5, comma 3 bis, della legge n. 106 del 12 luglio 2011 (Conversione in legge del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 - disposizioni urgenti per l'economia), ha dettato le modalità attraverso le quali i Comuni possono rimuovere, con gli attuali proprietari degli alloggi, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, previsti nelle convenzioni stipulate ex art. 35 della legge n. 865/1971 (per la cessione del diritto di proprietà e del diritto di superficie), anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 179/1992;
2. la predetta normativa, in vigore dal 13 luglio 2011, al fine di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha inserito i commi 49 bis e 49ter;
3. in particolare il comma 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli è determinato " in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze";
4. successivamente, l'art. 29, comma 16 undecies, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 ("Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011") ha stabilito che "A decorrere dal 1 gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49 bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è stabilita dai comuni";

5. in applicazione delle predette norme, la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111 del 14 maggio 2012, successivamente integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 399 del 2 dicembre 2014;

6. successivamente il comma 49bis dell'articolo 31 della legge n. 448/1998 è stato sostituito dall'art. 25-undecies del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"), convertito nella legge n. 136 del 17 dicembre 2018.

Tra le novità introdotte vi è quella che il vincolo del prezzo massimo di cessione possa essere rimosso con atto pubblico o scrittura privata autenticata, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, dietro il pagamento di un corrispettivo, la cui percentuale non viene più determinata dal Comune, ma con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa Intesa in sede di conferenza unificata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione;

7. il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato, ai sensi del citato art. 49bis, il decreto n. 151 del 28 settembre 2020, avente per oggetto "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020 ed entrato in vigore il 25 novembre 2020;

PRESO ATTO inoltre che:

1. la Giunta Comunale, al fine di ottemperare alle modifiche normative sopra citate con deliberazione n. 544 del 30 dicembre 2020:

- ha stabilito di procedere su richiesta degli interessati:
 - alla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 nell'ambito del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '63, del Piano Straordinario Casa '87 e del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '92, ancora di proprietà del Comune e già concessi in diritto di superficie, in ottemperanza dell'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;
 - alla sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi del menzionato art. 35 della legge n. 865/1971, per le aree concesse in diritto di proprietà precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179 in ottemperanza dell'art. 31, comma 46, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;
- ha dato atto che lo schema di convenzione da utilizzare sia per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie che per le convenzioni stipulate per la cessione in proprietà dei lotti Peep ed equiparati, è quella approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1021 dell' 8 settembre 2000;
- ha precisato che, relativamente alla durata della nuova convenzione stipulata ai sensi dell'art. 31, comma 46, lett. a) della legge n. 448/1998, nel caso in cui siano trascorsi più di 20 anni tra la stipula della convenzione originaria che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione devono considerarsi estinti i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione previsti dall'art. 18 del D.P.R. n.

380/2001 e, pertanto, non è dovuto il corrispettivo di cui al comma 49bis del medesimo articolo 31 e nello stesso tempo viene meno l'art. 3 ("Criteri e modalità di determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione degli alloggi") dello schema di convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1021 dell' 8.9.2000;

- ha stabilito altresì:

- che il corrispettivo per la cessione in proprietà e per la sostituzione delle convenzioni è determinato in base al criterio stabilito dall'art. 31, comma 48, della citata legge n. 448/1998 e quantificato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale adottata ai sensi dell'art. 172, comma 1 lettera "b" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed allegata al bilancio di previsione;

- che, per l'esercizio finanziario 2021, il corrispettivo, (determinato ai sensi dall'art. 31, comma 48, della legge n. 448/98) è quantificato secondo i valori riportati nella relazione tecnica redatta, dalla P.O. Stime e Valutazioni della Direzione Patrimonio Immobiliare, in data 23 dicembre 2020 prot. n. 346370 ed allegata al provvedimento medesimo quale sua parte integrante e sostanziale;

- ha stabilito di procedere inoltre, in applicazione dell'art. 31, commi 49bis e 49ter, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ed in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 151 del 28 settembre 2020:

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse per i proprietari degli alloggi realizzati nell'ambito del "P.e.e.p. '63", del "Piano Straordinario Casa '87" e nel "P.e.e.p. '92", che abbiano già effettuato la trasformazione del diritto di superficie in proprietà o che abbiano già sostituito le convenzioni, per le aree cedute in proprietà, ai sensi dell'art. 31, commi 45, 46 e 47 della legge n. 448/98, oppure contestualmente alla trasformazione in diritto di proprietà e/o sostituzione dell'originaria convenzione;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse contenuti nella convenzioni stipulate ex art. 35 della legge n. 865/1971 per la cessione in diritto di superficie, anche in assenza di trasformazione del diritto di superficie in proprietà;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse contenuti nella convenzioni stipulate, ai sensi dell' art. 35 della legge 865/1971, successivamente all'entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, per i proprietari degli alloggi realizzati nel Piano di Recupero Urbano (P.R.U.) "S. Bartolo a Cintoia", nel P.U.R. "ex area Gover" e nel Piano Urbanistico Edilizio (P.U.E.) "Pontignale" a condizione che non risultino inadempienti agli obblighi contrattuali assunti nelle originarie convenzioni stipulate con il Comune;

- il corrispettivo per la rimozione dei vincoli è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, risultante dall'applicazione del comma 48, dell'articolo 31 della legge n. 448/98, ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della

convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2, ed eventuale ulteriore riduzione prevista al comma 3, dal D.M. n. 151/2020;

- i vincoli sopra indicati possono essere rimossi esclusivamente dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

-di dare atto inoltre che la rimozione dei vincoli riguarda solo i vincoli convenzionali di competenza comunale; di conseguenza gli alloggi che hanno usufruito di contributi pubblici dovranno comunque rispettare le disposizioni statali e/o regionali in materia, fino a scadenza o estinzione del contributo a suo tempo ottenuto;

- ha stabilito infine che il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, in tutte le ipotesi previste dai punti precedenti dovrà avvenire entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera con l'indicazione dell'importo dovuto;
- ha approvato lo schema di convenzione da utilizzare per l'“*eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione*” ai sensi dell'art. 31, commi 49bis e 49ter, della legge n. 448/1998, allegato al provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- ha revocato le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 111 del 14 maggio 2012 e n. 399 del 2 dicembre 2014, nonché tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni in contrasto con il provvedimento medesimo;

CONSTATATO che:

1. l'art. 22 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (inserito dalla legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021), ha modificato i commi 47, 48 e 49bis dell'art. 31 della legge n. 448/1998 come segue:

“47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del

diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. **La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.** In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati. "

2. le principali novità introdotte sono le seguenti:

- i proprietari degli alloggi possono presentare, di propria iniziativa, istanza volta alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione;
- il Comune deve rispondere all'istanza (sia di trasformazione in proprietà che di eliminazione dei vincoli) entro novanta giorni dalla data di ricezione della stessa;
- è prevista inoltre la possibilità di concedere dilazioni di pagamento del corrispettivo sia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, sia per la rimozione dei vincoli;

- la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetta a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

- nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la eliminazione dei vincoli è determinato in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal comma 49bis, decade quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze;

- relativamente al corrispettivo:

viene richiamato per il calcolo l'articolo 5-bis del D.L. 333/1992, norma che la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007;

si stabilisce infatti che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è *"determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359"*;

si prevede altresì un ulteriore limite massimo, sia per la trasformazione in diritto di proprietà che per l'eliminazione dei vincoli, ossia euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati, ed euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione;

CONSTATATO inoltre che il Comune di Firenze applica le seguenti procedure che coincidono con quanto previsto dalla nuova normativa:

- i proprietari degli alloggi possono già presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in proprietà;
- l'ufficio risponde entro quarantacinque giorni (anziché novanta come richiesto dalla norma), dalla data di ricezione dell'istanza;
- tutti gli atti sono stipulati (compreso la trasformazione del diritto di superficie in proprietà) con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

DATO ATTO della necessità di intervenire con il presente provvedimento per adeguare l'intera procedura a quanto stabilito dalla nuova normativa;

VISTO:

- la nota del 19 ottobre 2021, prot. n. 335172, con la quale la Direzione Avvocatura, ha comunicato che il richiamo all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 333/1992 (anche se dichiarato incostituzionale) *"non legittima l'operatore a ritenere inapplicabile la norma, poiché trattasi di norma dello Stato, all'attualità validamente vigente"*;
- che il D.M. n. 151 del 28 settembre 2020 prevede fra l'altro che *"In attuazione del principio di trasparenza, i comuni garantiscono la tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini della applicazione del presente regolamento. Al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, i Comuni adottano schemi di convenzione-tipo di rimozione dei vincoli"*;
- lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da utilizzare per la *"trasformazione del diritto di superficie in proprietà"* ai sensi dell'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448/1998;
- lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da utilizzare per la *"sostituzione delle convenzioni"* ai sensi dell'art. 31, comma 46 della legge n. 448/1998;

- lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da utilizzare per la *"eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione"* ai sensi dell'art. 31, commi 49bis e 49ter, della legge n. 448/1998;

DATO ATTO inoltre che:

- alla data odierna, nella maggior parte dei casi di richieste all'A.C. di trasformazione del diritto di superficie in proprietà o di sostituzione delle convenzioni in proprietà (nell'ambito del P.e.e.p.'63, del Piano Straordinario Casa '87 e del P.e.e.p. '92) sono già trascorsi più di 20 anni tra la stipula della convenzione originaria che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione, di conseguenza non si applica il comma 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto il vincolo del prezzo è già estinto;
- il comma 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 trova applicazione per tutti coloro che hanno già effettuato la trasformazione o la sostituzione ex comma 46 e 47 del medesimo articolo, prima del 15 agosto 2012, in quanto per costoro il vincolo del prezzo massimo sussiste fino alla scadenza della relativa convenzione della durata di 30 anni, nonché per il Piano di Recupero Urbano (P.R.U.) "S. Bartolo a Cintoia", nel P.U.R. "ex area Gover" e nel Piano Urbanistico Edilizio (P.U.E.) "Pontignale" per la durata indicata nella convenzione di riferimento;

RITENUTO, pertanto, con la presente deliberazione:

- di sostituire la disciplina contenuta nella deliberazione n. 544 del 30 dicembre 2020 della Giunta Comunale al fine di adeguarsi alle modifiche introdotte dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito in legge con modificazioni il 29 luglio 2021, n. 108);
- di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sotto lettera "A", da utilizzare per la *"trasformazione del diritto di superficie in proprietà"* ai sensi dell'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448/1998;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto lettera "B", da utilizzare per la *"la sostituzione delle convenzioni"* ai sensi dell'art. 31, comma 46 della legge n. 448/1998;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto lettera "C", da utilizzare per la *"eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione"* ai sensi dell'art. 31, commi 49bis e 49ter, della legge n. 448/1998;

RITENUTO inoltre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ("Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo");
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze,

DELIBERA

Di adeguare l'intera procedura a quanto stabilito dalla nuova normativa, e pertanto:

1. di procedere, su istanza degli interessati:

- alla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971 nell'ambito del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.)'63", del "Piano Straordinario Casa '87" e del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '92", ancora di proprietà del Comune, in ottemperanza dell'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448/1998;

- alla sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi del menzionato art. 35 della legge n. 865/1971, nell'ambito del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.)'63", del "Piano Straordinario Casa '87" e del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.e.e.p.) '92", per le aree concesse in diritto di proprietà precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 179/1992 in ottemperanza dell'art. 31, comma 46, della legge n. 448/1998;

2. di stabilire che le istanze di trasformazione del diritto di superficie in proprietà possono essere presentate dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione;

3. di stabilire altresì che la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, nonché la sostituzione delle convenzioni devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggette a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

4. di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sotto lettera "A", da utilizzare per la "*trasformazione del diritto di superficie in proprietà*" ai sensi dell'art. 31, commi 45 e 47, della legge n. 448/1998;

5. di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente

provvedimento sotto lettera "B, da utilizzare per la " *sostituzione delle convenzioni*" ai sensi dell'art. 31, comma 46 della legge n. 448/1998;

6. di confermare che (relativamente alla durata della nuova convenzione stipulata ai sensi dell'art. 31, comma 46, lett. a) della legge n. 448/1998), nel caso in cui siano trascorsi più di 20 anni tra la stipula della convenzione originaria che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione devono considerarsi estinti i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione previsti dall'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001; pertanto, non è dovuto il corrispettivo di cui al comma 49bis del medesimo articolo 31;

7. di stabilire altresì che:

7.1. il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per la sostituzione delle convenzioni è determinato in base al criterio stabilito dall'art. 31, comma 48, della citata legge n. 448/1998, come modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021;

7.2. il corrispettivo è quantificato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, adottata ai sensi dell'art. 172, comma 1 lettera "b" del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegata al bilancio di previsione;

7.3. i corrispettivi determinati in base al criterio stabilito dall'art. 31, comma 48 e 49bis, della citata legge n. 448/1998 (come modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021), per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, per la sostituzione di convenzioni e per la eliminazione dei vincoli non devono superare il limite massimo previsto dai predetti articoli;

8. di procedere inoltre, in applicazione dell'art. 31, commi 49bis (come modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021) e 49ter, della legge n. 448/1998 su istanza degli interessati:

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse per i proprietari degli alloggi realizzati nell'ambito del "P.e.e.p. '63", del "Piano Straordinario Casa '87" e nel "P.e.e.p. '92", che abbiano già effettuato la trasformazione del diritto di superficie in proprietà o che abbiano già sostituito le convenzioni, per le aree cedute in proprietà, ai sensi dell'art. 31, commi 45, 46 e 47 della legge n.448/98, oppure contestualmente alla trasformazione in diritto di proprietà e/o sostituzione dell'originaria convenzione di cui al precedente punto 1;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nella convenzioni stipulate ex art. 35 della legge n. 865/1971 per la cessione in diritto di superficie, anche in assenza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nella convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 179/1992;

- alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, per i proprietari degli alloggi realizzati nel Piano di Recupero Urbano (P.R.U.) "S. Bartolo a Cintoia", nel P.U.R. "ex area Gover" e nel

Piano Urbanistico Edilizio (P.U.E.) "Pontignale", a condizione che non risultino inadempienti agli obblighi contrattuali assunti nelle originarie convenzioni stipulate con il Comune;

- di stabilire che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, risultante dall'applicazione del comma 48 dell'articolo 31 legge n. 448/98 (come modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021), ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2, ed eventuale ulteriore riduzione prevista al comma 3, del D.M. n. 151/2020.

Il corrispettivo così determinato non dovrà tuttavia superare i limiti massimi previsti dal comma 49bis;

- di stabilire inoltre che i vincoli sopra indicati possono essere rimossi esclusivamente dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

- di dare atto che la rimozione dei vincoli riguarda solo i vincoli convenzionali di competenza comunale; di conseguenza, gli alloggi che hanno usufruito di contributi pubblici dovranno comunque rispettare le disposizioni statali e/o regionali in materia, fino a scadenza o estinzione del contributo a suo tempo ottenuto;

9. di approvare lo schema di convenzione da utilizzare per la *"eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione"* ai sensi dell'art. 31, commi 49bis e 49ter, della legge n. 448/1998, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sotto lettera "C";

10. di stabilire infine che il pagamento del corrispettivo per tutte le ipotesi previste dai punti precedenti dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera con l'indicazione dell'importo dovuto, salvo il caso in cui siano concesse dilazioni di pagamento ai sensi del successivo punto;

11. Su istanza degli interessati, il comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, sia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, sia per la sostituzione delle convenzioni nonché per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

Tale dilazione può essere concessa per un massimo di 4 (quattro) anni, con rate semestrali, maggiorate degli interessi legali al tasso vigente alla data della richiesta. La stipula del relativo atto è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo dovuto, pertanto non è richiesta la garanzia fideiussoria;

11bis. Possono accedere alla dilazione soltanto coloro i quali hanno un reddito annuale inferiore, come nucleo familiare, di Euro 50.000,00 (Cinquantamila/00);

12. di sostituire pertanto la disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. 544 del 30 dicembre 2020 con il presente provvedimento, nonché tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni in contrasto con il presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 18/11/2021	Il Dirigente / Direttore Pascuzzi Francesca Saveria
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 19/11/2021	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli	18: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,
Contrari	0
Astenuti	7: Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Alessandro Emanuele Draghi, Antonio Montelatici,
Non votanti	4: Roberto De Blasi, Michela Monaco, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 29 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Ubaldo BOCCI , Francesca CALÌ , Alessandra INNOCENTI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Antonio MONTELATICI
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Antonella MORO BUNDU
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Dmitrij PALAGI
Donata BIANCHI	Stefano DI PUCCIO	Renzo PAMPALONI
Ubaldo BOCCI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Francesco PASTORELLI
Federico BUSSOLIN	Barbara FELLECA	Letizia PERINI
Francesca CALÌ	Massimo FRATINI	Massimiliano PICCIOLI
Jacopo CELLAI	Maria Federica GIULIANI	Luca SANTARELLI
Emanuele COCCOLLINI	Alessandra INNOCENTI	Laura SPARAVIGNA
Enrico CONTI	Michela MONACO	

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Patrizia BONANNI	Lorenzo MASI	Mirco RUFILLI
Leonardo CALISTRI	Mario RAZZANELLI	Luca TANI
Fabio GIORGETTI		

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Favorevoli 20: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,

Contrari	0
Astenuti	5: Andrea Asciuti, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi,
Non votanti	4: Ubaldo Bocci, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Antonella Moro Bundu,

essendo presenti 29 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 1			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
01/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	Favorevole
Commissione Consiliare 3			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
01/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato A -SCHEMA CONVENZIONE TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA'.rtf.pdf - b380934a4c0e1ccce5d3218f3fa0f3944e864fc6fb79c476cf0de165a80af1d8
Allegato B -SCHEMA PER SOSTITUZIONE CONVENZIONE .pdf - 572df5d25c0b21e9f1723f5c286c9baa1a7d9962e584297ac1187595c0e54117
Allegato C - SCHEMA CONVENZIONE ELIM VINCOLI.pdf - f26c8e5d2c602248d191415b569b3025e11b9866dc25bb1ca71924336bb00be0

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Ora:17.37

Verbale:847

ORDINE DEL GIORNO N.: 2020/01169

OGGETTO: Tra i luoghi di culto si individui quello per una moschea - collegato alla delib. n. 452/2020: "Documento Unico di Programmazione DUP"

Proponente/i: Palagi Dmitrij Moro Bundu Antonella

Istruttoria Comm.ni:

17.36: Interviene Milani Luca

17.37: Entrano in aula Calistri Leonardo, Calistri Leonardo

17.37: Escono dall'aula Calistri Leonardo, Martini Alessandro, Calistri Leonardo

17.37: Interviene Moro Bundu Antonella

17.39: Escono dall'aula Piccioli Massimiliano, Giuliani M. Federica

17.42: Interviene Milani Luca

17.42: Interviene De Blasi Roberto

17.46: Interviene Milani Luca

17.46: Interviene Bussolin Federico

17.49: Interviene Milani Luca

17.49: Interviene Cellai Jacopo

17.54: Interviene Milani Luca

17.54: Interviene Armentano Nicola Propone un Emendamento che non viene formalizzato

17.58: Interviene Milani Luca

17.58: Interviene Dardano Mimma

17.59: Interviene Milani Luca

18.00: Interviene Armentano Nicola

18.00: Interviene Milani Luca

18.02: Interviene Dardano Mimma

18.02: Esce dall'aula Bocci Ubaldo

18.05: Interviene Milani Luca

18.05: Interviene Cocollini Emanuele

18.06: Esce dall'aula Montelatici Antonio

18.10: Interviene Milani Luca

18.10: Interviene Pampaloni Renzo

18.10: Esce dall'aula Bussolin Federico

18.14: Interviene Milani Luca
18.14: Interviene Palagi Dmitrij
18.19: Interviene Milani Luca
18.20: Interviene Asciuti Andrea

18.20: Esce dall'aula Cali Francesca

18.22: Interviene Milani Luca
18.22: Interviene Draghi Alessandro

18.23: Entra in aula Cali Francesca

18.24: Interviene Milani Luca
18.24: Interviene Bianchi Donata
18.28: Interviene Milani Luca
18.29: Interviene Palagi Dmitrij presenta una Auto Emendamento n. 1 Collegato all'Odg n. 2020/01169
18.29: Interviene Milani Luca
18.33: Interviene Cellai Jacopo per dichiarazione di voto

18.33: Entra in aula Piccioli Massimiliano

18.35: Interviene Milani Luca
18.35: Interviene Cocollini Emanuele
18.29: Interviene Milani Luca
18.37: Interviene Conti Enrico
18.39: Interviene Milani Luca
18.39: Interviene Palagi Dmitrij
18.41: Interviene Milani Luca
18.41: Interviene Pampaloni Renzo
18.43: Interviene De Blasi Roberto
18.44: Interviene Milani Luca
18.44: Interviene Dardano Mimma
18.46: Interviene Milani Luca sostituisce lo scrutatore Bocci Ubaldo con De Blasi Roberto

18.47 Il Presidente pone in votazione l' Ordine del Giorno n.: 2020/01169 - Emendato

Presenti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 5
Astenuti: 0
Presenti Non Votanti: 1

18.47: Esito: Approvato Emendato

Favorevoli

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

Contrari

Asciuti Andrea, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro, Monaco Michela

Non Votanti

D'Ambrisi Angelo

Allegato n. 1: Ordine del Giorno n. 2021/001169

Allegato n. 2: Autoemedamento del Gruppo Sinistra Progetto Comune

Allegato n. 3: Ordine del Giorno n. 2021/001169 – Approvato Emendato

Ordine del giorno 1169_20 collegato alla Proposta di Deliberazione per il Consiglio **2020/00452**, avente per oggetto Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e Stato di attuazione al primo semestre 2020. Approvazione

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

Oggetto: (8) Tra i luoghi di culto si individui quello per una moschea

COMUNE DI FIRENZE
9. 11. 2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 1169

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto come all'interno del Documento Unico di Programmazione 2021-2023:

- Si faccia riferimento alla necessità di permettere alle religioni maggiormente presenti sul nostro territorio di avere luoghi di culto;
- Ricordato come sia stato dato avvio al procedimento di approvazione del nuovo Piano Operativo (in sostituzione del Regolamento Urbanistico), che rientra anche tra gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione;
- Rilevata all'interno del DUP l'assenza di ogni riferimento alla necessità di vedere sul territorio comunale di Firenze la realizzazione di una moschea, tra le principali assenze rispetto alle religioni maggiormente presenti sul nostro territorio;

Richiamate le osservazioni del Quartiere 1 alla proposta di deliberazione 2020/00452 (Protocollo Generale 287816, del 29 ottobre 2020), con particolare riferimento al passaggio in cui si chiede di adoperarsi per la realizzazione di una moschea per la cittadinanza della nostra Città;

Visto l'Articolo 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce il diritto di professare liberamente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata;

Visto l'Articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, che riconosce l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla Legge;

Ricordata la storia di Firenze come città di accoglienza, dove convivono in armonia luoghi di culto cristiani cattolici e protestanti, come pure cristiano-ortodossi ed ebraici;

Considerato come tale moschea, anche per tradizione della comunità islamica fiorentina, sarebbe non soltanto luogo di culto, ma anche luogo di aggregazione e cultura;

Evidenziata la pretestuosità degli argomenti spesso adottati ad ostacolare la realizzazione di luoghi di culto e cultura islamici, quando è acclarato che siano invece proprio la ghettizzazione e l'emarginazione a favorire l'insinuarsi di frange estremiste ed eversive, che hanno gioco facile nel fare leva anche sul banale risentimento;

Richiamato l'impegno assunto dall'Amministrazione Comunale nel trovare un'ubicazione idonea alla costruzione di un luogo di culto che soddisfaccia le esigenze della comunità islamica fiorentina, da costruire a spese della stessa;

Rilevate le difficoltà che stanno affliggendo il percorso di realizzazione della moschea di Sesto Fiorentino, che comunque non può aspirare a essere una soluzione adeguata per la comunità interessata del Comune di Firenze;

Considerato l'importante valore politico e sociale del percorso partecipativo "Una moschea per Firenze" che nel 2012 ha coinvolto la cittadinanza sul tema e che è stato riconosciuto dalla Regione Toscana;

Dato atto de:

- l'o.d.g. n. 01160/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'o.d.g. n. 01162/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'o.d.g. n. 01163/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'o.d.g. n. 01168/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A:

Concorrere fattivamente all'individuazione del luogo idoneo per la realizzazione di una moschea sul territorio del Comune di Firenze;

Concorrere a fare sì che questo edificio sia architettonicamente ben inserito nel tessuto urbanistico del Comune di Firenze, nonché ben raggiungibile e fruibile.

Il Consigliere,

Dmitrij Palagi

La Consigliera,

Antonella Bundu

ALLEGATO N° 2
ARGOMENTO N° 847

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto come all'interno del Documento Unico di Programmazione 2021-2023:

- Si faccia riferimento alla necessità di permettere alle religioni maggiormente presenti sul nostro territorio di avere luoghi di culto;
- Ricordato come sia stato dato avvio al procedimento di approvazione del nuovo Piano Operativo (in sostituzione del Regolamento Urbanistico), che rientra anche tra gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione;
- Rilevata all'interno del DUP l'assenza di ogni riferimento alla necessità di vedere sul territorio comunale di Firenze la realizzazione di una moschea, tra le principali assenze rispetto alle religioni maggiormente presenti sul nostro territorio;

Richiamate le osservazioni del Quartiere 1 alla proposta di deliberazione 2020/00452 (Protocollo Generale 287816, del 29 ottobre 2020), con particolare riferimento al passaggio in cui si chiede di adoperarsi per la realizzazione di una moschea per la cittadinanza della nostra Città;

Visto l'Articolo 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce il diritto di professare liberamente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata;

Visto l'Articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, che riconosce l'uguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla Legge;

Ricordata la storia di Firenze come città di accoglienza, dove convivono in armonia luoghi di culto cristiani cattolici e protestanti, come pure cristiano-ortodossi ed ebraici;

Considerato come tale moschea, anche per tradizione della comunità islamica fiorentina, sarebbe non soltanto luogo di culto, ma anche luogo di aggregazione e cultura;

Evidenziata la pretestuosità degli argomenti spesso addotti ad ostacolare la realizzazione di luoghi di culto e cultura islamici, quando è acclarato che siano invece proprio la ghettizzazione e l'emarginazione a favorire l'insinuarsi di frange estremiste ed eversive, che hanno gioco facile nel fare leva anche sul banale risentimento;

Richiamato l'impegno assunto dall'Amministrazione Comunale nel trovare un'ubicazione idonea alla costruzione di un luogo di culto che soddisfaccia le esigenze della comunità islamica fiorentina, da costruire a spese della stessa;

Rilevate le difficoltà che stanno affliggendo il percorso di realizzazione della moschea di Sesto Fiorentino, che comunque non può aspirare a essere una soluzione adeguata per la comunità interessata del Comune di Firenze;

Considerato l'importante valore politico e sociale del percorso partecipativo "Una moschea per Firenze" che nel 2012 ha coinvolto la cittadinanza sul tema e che è stato riconosciuto dalla Regione Toscana;

Dato atto de:

- l'o.d.g. n. 01160/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'o.d.g. n. 01162/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'o.d.g. n. 01163/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'o.d.g. n. 01168/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A:

~~Concorrere fattivamente all'individuazione del luogo idoneo per la realizzazione di una moschea sul territorio del Comune di Firenze;~~


INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A valutare fattivamente, celermente e operativamente, insieme alle comunità del territorio, le proposte per arrivare a individuare un luogo idoneo per la realizzazione di una moschea sul territorio del Comune di Firenze;

Concorrere a fare sì che questo edificio sia architettonicamente ben inserito nel tessuto urbanistico del Comune di Firenze, nonché ben raggiungibile e fruibile.

Il Consigliere, Dmitrij Palagi

La Consigliera, Antonella Bundu

 STRUTTURA AUTONOMA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA BUNDU PALAGI
IL 20.12.21



ALLEGATO N°... 3
ARGOMENTO N°... 847

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2021

Ordine del Giorno N. 2020/01169

ARGOMENTO N 847

Oggetto: Tra i luoghi di culto si individui quello per una moschea - collegato alla delib. n. 452/2020: "Documento Unico di Programmazione DUP"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14:39 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, mediante trasmissione in streaming su canali pubblici ai sensi di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e dalla L. 126 del 16.09.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio n. 234993 del 16.07.2021, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Roberto De Blasi, Francesca Cali

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Alessandro Emanuele DRAGHI
Nicola ARMENTANO	Barbara FELLECA
Andrea ASCIUTI	Massimo FRATINI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Francesca CALI	Michela MONACO
Leonardo CALISTRI	Antonella MORO BUNDU
Jacopo CELLAI	Dmitrij PALAGI
Emanuele COCCOLINI	Renzo PAMPALONI
Enrico CONTI	Francesco PASTORELLI
Angelo D'AMBRISI	Letizia PERINI
Mirna DARDANO	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Luca SANTARELLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Lorenzo MASI
Patrizia BONANNI	Antonio MONTELATICI
Federico BUSSOLIN	Mario RAZZANELLI
Fabio GIORGETTI	Mirco RUFILLI
Maria Federica GIULIANI	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTO come all'interno del Documento Unico di Programmazione 2021-2023:

- Si faccia riferimento alla necessità di permettere alle religioni maggiormente presenti sul nostro territorio di avere luoghi di culto;
- Ricordato come sia stato dato avvio al procedimento di approvazione del nuovo Piano Operativo (in sostituzione del Regolamento Urbanistico), che rientra anche tra gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione;
- Rilevata all'interno del DUP l'assenza di ogni riferimento alla necessità di vedere sul territorio comunale di Firenze la realizzazione di una moschea, tra le principali assenze rispetto alle religioni maggiormente presenti sul nostro territorio;

RICHIAMATE le osservazioni del Quartiere 1 alla proposta di deliberazione 2020/00452 (Protocollo Generale 287816, del 29 ottobre 2020), con particolare riferimento al passaggio in cui si chiede di adoperarsi per la realizzazione di una moschea per la cittadinanza della nostra Città;

VISTO l'articolo 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce il diritto di professare liberamente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata;

VISTO l'Articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, che riconosce l'uguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla Legge;

RICORDATA la storia di Firenze come città di accoglienza, dove convivono in armonia luoghi di culto cristiani cattolici e protestanti, come pure cristiano-ortodossi ed ebraici;

CONSIDERATO come tale moschea, anche per tradizione della comunità islamica fiorentina, sarebbe non soltanto luogo di culto, ma anche luogo di aggregazione e cultura;

EVIDENZIATA la pretestuosità degli argomenti spesso adottati ad ostacolare la realizzazione di luoghi di culto e cultura islamici, quando è acclarato che siano invece proprio la ghettizzazione e l'emarginazione a favorire l'insinuarsi di frange estremiste ed eversive, che hanno gioco facile nel fare leva anche sul banale risentimento;

RICHIAMATO l'impegno assunto dall'Amministrazione Comunale nel trovare un'ubicazione idonea alla costruzione di un luogo di culto che soddisfaccia le esigenze della comunità islamica fiorentina, da costruire a spese della stessa;

RILEVATE le difficoltà che stanno affliggendo il percorso di realizzazione della moschea di Sesto Fiorentino, che comunque non può aspirare a essere una soluzione adeguata per la comunità interessata del Comune di Firenze;

CONSIDERATO l'importante valore politico e sociale del percorso partecipativo "Una moschea per Firenze" che nel 2012 ha coinvolto la cittadinanza sul tema e che è stato riconosciuto dalla Regione Toscana;

DATO ATTO de:

- l'o.d.g. n. 01160/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'o.d.g. n. 01162/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'o.d.g. n. 01163/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'o.d.g. n. 01168/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A valutare fattivamente, celermente e operativamente, insieme alle comunità del territorio, le proposte per arrivare a individuare un luogo idoneo per la realizzazione di una moschea sul territorio del Comune di Firenze;

Concorrere a fare sì che questo edificio sia architettonicamente ben inserito nel tessuto urbanistico del Comune di Firenze, nonché ben raggiungibile e fruibile.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	20:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Calli, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna
contrari	5:	Andrea Asciti, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Alessandro Emanuele Draghi, Michela Monaco,
astenuti	0:	
non votanti	1:	Angelo D'Ambrisi,

essendo presenti 26 consiglieri

ESITO: Approvata emendata

18.48: Interviene Armentano Nicola per Mozione d'ordine per votare senza presentazione una Risoluzione la 677 del 2021

18.48: Esce dall'aula Draghi Alessandro

18.49: Interviene Milani Luca chiede ai Capogruppo se sono d'accordo e quindi si passa all'esame della M677

Ora:18.50

Verbale:848

MOZIONE N.: 2021/00677

OGGETTO: Per riconfermare la disponibilità dell'Amministrazione comunale a valutare le proposte della Comunità islamica fiorentina per individuare un luogo adeguato alla realizzazione di una moschea

Proponente/i: Pampaloni Renzo Bianchi Donata Bonanni Patrizia Conti Enrico Fratini Massimo Ruffilli Mirco Armentano Nicola De Blasi Roberto

Istruttoria Comm.ni: Comm. 3 22/09/2021 Favorevole

18.50: Interviene Milani Luca

18.51 Il Presidente pone in votazione la MOZIONE N.: 2021/00677

Presenti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 4

18.51: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola,Bianchi Donata,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Conti Enrico,D'Ambrisi Angelo,Dardano Mimma,De Blasi Roberto,Di Puccio Stefano,Felleca Barbara,Fratini Massimo,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Moro Bundu Antonella,Palagi Dmitrij,Pampaloni Renzo,Pastorelli Francesco,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Santarelli Luca,Sparavigna Laura

Non Votanti

Asciuti Andrea,Cellai Jacopo,Cocollini Emanuele,Monaco Michela

Allegato n.1: Mozione N.: 2021/00677 - Approvato



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2021

Mozione N. 2021/00677

ARGOMENTO N 848

Oggetto: Per riconfermare la disponibilità dell'Amministrazione comunale a valutare le proposte della Comunità islamica fiorentina per individuare un luogo adeguato alla realizzazione di una moschea

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14:39 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, mediante trasmissione in streaming su canali pubblici ai sensi di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e dalla L. 126 del 16.09.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio n. 234993 del 16.07.2021, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani
Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Roberto De Blasi, Francesca Cali

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Michela MONACO
Francesca CALI	Antonella MORO BUNDU
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Emanuele COCCOLINI	Francesco PASTORELLI
Enrico CONTI	Letizia PERINI
Angelo D'AMBRISI	Massimiliano PICCIOLI
Mimma DARDANO	Luca SANTARELLI
Roberto DE BLASI	Laura SPARAVIGNA
Stefano DI PUCCIO	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Lorenzo MASI
Patrizia BONANNI	Antonio MONTELATICI
Federico BUSSOLIN	Mario RAZZANELLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Mirco RUFILLI
Fabio GIORGETTI	Luca TANI
Maria Federica GIULIANI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

RICHIAMATI gli art 2, 3, 8 e 19 della Costituzione Italiana ed in particolare laddove si afferma che "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge" (art. 8) e tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto" (art. 19);

CONSIDERATA la presenza rilevante anche a Firenze di numerose associazioni, cittadini e residenti che fanno riferimento alla religione islamica;

CONSIDERATA l'oggettiva inadeguatezza degli spazi che fino ad oggi la comunità è riuscita a recuperare per esercitare il proprio diritto all'espressione del culto;

PRESO ATTO che la comunità islamica ha manifestato da tempo l'esigenza di costruire un luogo di culto nel rispetto delle normative urbanistiche, di sicurezza igiene e sanità e dei principi costituzionali e linee guida europee in materia di libertà religiosa;

RICORDATO che a tale proposito la Comunità Islamica si è fatta promotrice nel 2012 di un lungo e partecipato percorso di partecipazione che ha coinvolto tutti i Quartieri della città;

RICORDATO che nel corso degli anni la Comunità Islamica ha promosso o partecipato attivamente a numerose iniziative tese a favorire l'incontro e il dialogo inter - religioso e interculturale ;

RILEVATO che sulla questione sollevata è aperto da tempo un confronto con l'Amministrazione Comunale che con la Comunità islamica ha sottoscritto un "Patto di cittadinanza" nel febbraio 2016 nel quale, richiamando i valori della convivenza, del rispetto reciproco, della comune conoscenza e del dialogo si stabilisce l'impegno per un coordinamento permanente per discutere ed esaminare idee e progetti concreti per conseguire lo scopo della realizzazione del luogo di culto;

RICHIAMATO, inoltre, il "Patto Nazionale per un Islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell'Ordinamento Statale" sottoscritto nel febbraio 2017 tra il Ministro dell'Interno e le Organizzazioni islamiche;

RITENUTO opportuno che il luogo di culto dovrà essere pienamente integrato nella città sotto il profilo urbanistico e architettonico, condiviso da tutte le comunità islamiche della città, aperto e accessibile quale centro che valorizzi occasioni di scambio e dialogo con la cittadinanza e le istituzioni, secondo le linee stabilite dal richiamato Patto Nazionale;

TENUTO CONTO altresì che in numerose capitali europee i luoghi di culto, come le Moschee, rappresentano altresì anche nuovi centri di interesse architettonico e artistico che arricchiscono la stessa offerta culturale e turistica delle città;

RICORDATI:

- l'ordine del giorno n. 01159/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;

- l'ordine del giorno n. 01160/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'ordine del giorno n. 01162/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'ordine del giorno n. 01163/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;
- l'ordine del giorno n. 01168/2017, approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2017;

RICHIAMATO gli ordini del giorno n. 01196/2019 e n.01184/2020 approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente in data 11 Novembre 2019 e in data 16 Novembre 2020 aventi come oggetto proposte al DUP 2020/2022 e al DUP 2021-2023 presentati dal Partito Democratico – in cui si richiede di continuare il lavoro svolto sullo sviluppo e la promozione della cultura in città anche attraverso lo sviluppo di azioni che mettano al centro la cultura come mezzo di aggregazione e integrazione, anche nella prospettiva di permettere alle religioni maggiormente presenti sul nostro territorio di avere luoghi di culto sicuri e correttamente inseriti nel contesto urbano della nostra città;

RITENUTO che la localizzazione di un'area di culto da destinare a Moschea, pienamente integrata nella città sotto il profilo urbanistico e architettonico, rientri tra le azioni sopra richiamate;

RICHIAMATO il parere del Quartiere 1 al DUP 2021-2023 dove viene richiesto “di sostenere e adoperarsi per la realizzazione di una Moschea che accolga e offra cittadinanza alle migliaia di fedeli musulmani che sono parte integrante della nostra comunità”;

DATO atto che una previsione di attrezzatura di culto eventualmente utilizzabile per la localizzazione della Moschea è già presente nel vicino Comune di Sesto Fiorentino;

RITENUTO comunque opportuno individuare un luogo di culto adeguato anche all'interno del Comune di Firenze dove è presente un cospicuo numero di fedeli;

VISTO il percorso partecipativo propedeutico alla stesura del Piano Operativo che verrà attivato nelle prossime settimane;

RICHIAMATO e apprezzato il lavoro svolto dalla Giunta Comunale che ha portato nello scorso Aprile alla firma, lo scorso 11 Maggio 2021, di un accordo tra il Comune di Firenze e la comunità islamica che ha consentito, tra le altre cose, di trovare spazi adeguati per celebrare la fine del Ramadan e la festa del Sacrificio, che saranno accolte nel pratone del Quercione nel parco delle Cascine, e al Nelson Mandela Forum una volta completate le vaccinazioni;

RICORDATO che nel corso delle varianti urbanistiche degli ultimi due anni sono state recepite all'interno del Regolamento Urbanistico richieste di confessioni religiose volte al miglioramento dei propri luoghi di culto;

RITENUTO opportuno procedere con la mappatura delle esigenze di tutte le confessioni religiose in vista della stesura del Piano Operativo;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

- a riconfermare la disponibilità dell'Amministrazione Comunale a valutare con la massima attenzione, anche nel prossimo Piano Operativo, le proposte provenienti dalla Comunità islamica fiorentina per l'individuazione di un luogo adeguato pienamente integrato nella città sotto il profilo urbanistico e architettonico, condiviso da tutte le comunità islamiche della città, aperto e accessibile

quale centro che valorizzi occasioni di scambio e dialogo con la cittadinanza e le istituzioni, anche in collaborazione con i comuni contermini;

- a valutare in maniera analoga le esigenze manifestate dalle altre confessioni religiose all'interno del prossimo Piano Operativo, proseguendo il lavoro di mappatura e recepimento già attivati all'interno del Regolamento Urbanistico.



Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	21:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	4:	Andrea Asciti, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Michela Monaco,

essendo presenti 25 consiglieri

ESITO: Approvata

Sulla Mozione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 3	28/05/2021	19/06/2021	22/09/2021	Favorevole

Ora:18.52

Verbale:849

RISOLUZIONI N.: 2019/00904

OGGETTO: Sport e disabilità

Proponente/i: De Blasi Roberto

Istruttoria Comm.ni: Comm. 5 24/09/2021 Favorevole di tutti i presenti con emendamenti accolti dal proponente

18.52: Interviene Milani Luca

18.53 Il Presidente pone in votazione la Risoluzione 2019/00904

18.53: Esce dall'aula Di Puccio Stefano

Presenti: 24

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 4

18.53: Esito: Approvato Emendata

Favorevoli

Armentano Nicola,Bianchi Donata,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Conti Enrico,D'Ambrisi Angelo,Dardano Mimma,De Blasi Roberto,Felleca Barbara,Fratini Massimo,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Moro Bundu Antonella,Palagi Dmitrij,Pampaloni Renzo,Pastorelli Francesco,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Santarelli Luca,Sparavigna Laura

Non Votanti

Asciuti Andrea,Cellai Jacopo,Cocollini Emanuele,Monaco Michela

18.53: Entra in aula Di Puccio Stefano

18.53: Interviene Milani Luca Toglie la seduta

Allegato n. 1: Risoluzione N. 2019/00904

Allegato n. 2: Emendamento di Commissione

Allegato n. 3: Risoluzione N. 2019/00904 - Approvata Emendata



COMUNE DI FIRENZE
4.10.2019
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 904

Gruppo consiliare

Movimento 5 Stelle

ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 849

RISOLUZIONE N. 904/2019

Data : 4 ottobre 2019

ai sensi dell'articolo 42 del regolamento del Consiglio Comunale

Proponenti: Roberto De Blasi

Oggetto: Sport e disabilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE

La Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità" ugualmente prevede come la Regione "promuove l'accessibilità alle persone con disabilità di impianti sportivi, di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate **attività** di carattere sportivo e ludico motorio ricreativo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale SportHabile del Comitato italiano paraolimpico (CIP) Toscana, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di ulteriori progetti specifici con le medesime finalità realizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi)".

E' evidente come parole quali "accessibilità" e la successiva "attività" (da effettuarsi) presuppongono non solo l'assenza - negativa - di barriere, ma anche la creazione - positiva - di condizioni affinché l'attività possa essere svolta, anche in parametrizzazione con la condizione dei disabili. E' quindi necessario che un campo di tennis possa essere fruibile senza rischio di malori, in estate, o altre conseguenze. Il che impone una copertura dello stesso.

Se purtroppo la IV Conferenza Regionale sui diritti delle persone con disabilità, del 2019¹, non approfondisce eccessivamente questo tema, si tratta invece di un punto fondamentale per il benessere delle persone.

Nel 2013 - per l'esattezza, il 19 ottobre, se vogliamo identificare la data di nascita con quella di "inaugurazione" al pubblico - venne aperto il centro sportivo "Stefano Borgonovo" a Figline- Incisa. Parte del finanziamento a quella che è stata una "ristrutturazione", con

¹ <http://open.toscana.it/web/toscana-accessibile/conferenza/programma>

eliminazione di barriere architettoniche, è stato devoluto dalla Regione Toscana nell'ambito di risorse specificamente destinate.²

Per la gestione, era stata individuata - dal Comune di Incisa, ed attraverso un bando pubblico - la Asd Fun Tennis, associazione nata per coinvolgere le persone disabili nello sport. Fra le attività del centro, quella del gioco del tennis su sedie a rotelle in modo totalmente gratuito con la possibilità di usufruire delle apposite attrezzature³.

E' stata recentemente segnalata la difficoltà per alcuni giocatori di prendere parte alle attività tennistiche nella stagione estiva, a causa del forte sole e del caldo. Problemi di uguale momento ma inversa origine esistenti in inverno.

Il rapporto dell'Osservatorio Sociale Regionale ⁴ sulla disabilità del 2016⁵ indicava già come "Lo sport rappresenta quindi un importante elemento socializzante ed integrante nel percorso di vita e riabilitativo di una persona con disabilità, oltre che un valido strumento per il miglioramento del benessere, che non riguarda solamente le capacità motorie, ma anche l'incremento dell'autonomia e dell'indipendenza, l'aumento della sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie possibilità. Da questi convincimenti nasce la consapevolezza che la pratica sportiva delle persone con disabilità debba essere esercitata, stimolata e potenziata." Che la direzione sia quella giusta traspare dalle iniziative extra obligatio legis della Regione Toscana, emerge da una serie di misure ed iniziative ormai risalenti, quali SportHabile, un processo volto a favorire la pratica sportiva tra le persone con disabilità, promuovendo la cultura dell'accessibilità delle strutture e strutture che, oltre all'assenza di barriere architettoniche, presentassero "attrezzature adeguate."

VISTO CHE

Data l'assenza della copertura la struttura intitolata a Borgonovo, realizzata anche con fondi della regione Toscana, non consente al momento l'allenamento degli atleti in condizioni climatiche avverse.

CONSIDERATO CHE

i praticanti di Wheelchair e disabili intellettivi che utilizzano la struttura provengono da tutta la Città Metropolitana e non solo: Figline Incisa Valdarno, Rignano sull'Arno, Arezzo, San Giovanni Valdarno, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Prato, Rufina, Colle

² <https://www.toscananews.net/incisa-nasce-il-centro-sportivo-stefano-borgonovo/>

³ <http://www.orientepress.it/?p=6911>

⁴ <http://ancitoscana.it/answer/osservatorio-sociale-regionale.html>

⁵ http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale/attivita/disabilita/le-pubblicazioni/-/asset_publisher/lu8th6SDkBJ8/content/la-disabilita-in-toscana-secondo-rapporto-anno-20-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fosservatoriosocialeregionale%2Fattivita%2Fdisabilita%2Fle-pubblicazioni%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lu8th6SDkBJ8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Valdelsa, San Piero a Sieve, Londa, Dicomano, Vicchio, Firenze, Bagno a Ripoli, Reggello e Pontassieve

INVITA LA REGIONE TOSCANA ED IL SUO ASSESSORE COMPETENTE

ad attivarsi per promuovere iniziative, per incentivare lo sport nell'area della disabilità, anche attraverso la copertura del campo da tennis utilizzato anche da disabili presso il Centro Sportivo "Borgonovo" di Figline."

Il Consiglieri Comunale

Roberto De Blasi



DIREZIONE DEL CONSIGLIO

Commissione Consiliare 5 CULTURA e SPORT

Firenze, 24 Settembre 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Direttore del Consiglio Comunale
LORO SEDI

Oggetto: Esito seduta del 24 Settembre 2021

La Commissione Consiliare V riunitasi in forma telematica in data odierna ha esaminato i seguenti atti ed ha espresso il seguente parere:

Risoluzione 904/19 oggetto: sport e disabilità;

Esito: Parere favorevole di tutti i presenti con emendamenti accolti dal proponente

Voti favorevoli n.10: Giorgetti, Bussolin, De Blasi, Di Puccio, Draghi, Felleca, Fratini, Pastorelli, Ruffilli, Santarelli.

Assenti: Bundu e Montelatici

Il Presidente
Fabio Giorgetti



RISOLUZIONE N. 904/2019

Data : 4 ottobre 2019

ai sensi dell'articolo 42 del regolamento del Consiglio Comunale

Proponenti: Roberto De Blasi

Oggetto: Sport e disabilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE

La Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità" ugualmente prevede come la Regione "promuove l'accessibilità alle persone con disabilità di impianti sportivi, di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate attività di carattere sportivo e ludico motorio ricreativo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale SportHabile del Comitato italiano paraolimpico (CIP) Toscana, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di ulteriori progetti specifici con le medesime finalità realizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi)".

E' evidente come parole quali "accessibilità" e la successiva "attività" (da effettuarsi) presuppongono non solo l'assenza - negativa - di barriere, ma anche la creazione - positiva - di condizioni affinché l'attività possa essere svolta, anche in parametrizzazione con la condizione dei disabili. E' quindi necessario che un campo di tennis possa essere fruibile senza rischio di malori, in estate, o altre conseguenze. Il che impone una copertura dello stesso.

Se purtroppo la IV Conferenza Regionale sui diritti delle persone con disabilità, del 2019¹, non approfondisce eccessivamente questo tema, si tratta invece di un punto fondamentale per il benessere delle persone.

Nel 2013 - per l'esattezza, il 19 ottobre, se vogliamo identificare la data di nascita con quella di "inaugurazione" al pubblico - venne aperto il centro sportivo "Stefano Borgonovo" a Figline- Incisa. Parte del finanziamento a quella che è stata una "ristrutturazione", con

¹ <http://open.toscana.it/web/toscana-accessibile/conferenza/programma>

eliminazione di barriere architettoniche, è stato devoluto dalla Regione Toscana nell'ambito di risorse specificamente destinate.²

Per la gestione, era stata individuata - dal Comune di Incisa, ed attraverso un bando pubblico - la Asd Fun Tennis, associazione nata per coinvolgere le persone disabili nello sport. Fra le attività del centro, quella del gioco del tennis su sedie a rotelle in modo totalmente gratuito con la possibilità di usufruire delle apposite attrezzature³.

E' stata recentemente segnalata la difficoltà per alcuni giocatori di prendere parte alle attività tennistiche nella stagione estiva, a causa del forte sole e del caldo. Problemi di uguale momento ma inversa origine esistenti in inverno.

Il rapporto dell'Osservatorio Sociale Regionale ⁴ sulla disabilità del 2016⁵ indicava già come "Lo sport rappresenta quindi un importante elemento socializzante ed integrante nel percorso di vita e riabilitativo di una persona con disabilità, oltre che un valido strumento per il miglioramento del benessere, che non riguarda solamente le capacità motorie, ma anche l'incremento dell'autonomia e dell'indipendenza, l'aumento della sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie possibilità. Da questi convincimenti nasce la consapevolezza che la pratica sportiva delle persone con disabilità debba essere esercitata, stimolata e potenziata." Che la direzione sia quella giusta traspare dalle iniziative extra obligatio legis della Regione Toscana, emerge da una serie di misure ed iniziative ormai risalenti, quali SportHabile, un processo volto a favorire la pratica sportiva tra le persone con disabilità, promuovendo la cultura dell'accessibilità delle strutture e strutture che, oltre all'assenza di barriere architettoniche, presentassero "attrezzature adeguate."

VISTO CHE

Data l'assenza della copertura la struttura intitolata a Borgonovo, realizzata anche con fondi della regione Toscana, non consente al momento l'allenamento degli atleti in condizioni climatiche avverse.

CONSIDERATO CHE

i praticanti di Wheelchair e disabili intellettivi che utilizzano la struttura provengono da tutta la Città Metropolitana e non solo: Figline Incisa Valdarno, Rignano sull'Arno, Arezzo, San Giovanni Valdarno, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Prato, Rufina, Colle

² <https://www.toscananews.net/incisa-nasce-il-centro-sportivo-stefano-borgonovo/>

³ <http://www.orientepress.it/?p=6911>

⁴ <http://ancitoscana.it/answer/osservatorio-sociale-regionale.html>

⁵ http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale/attivita/disabilita/la-pubblicazioni/-/asset_publisher/lu8th65DkBi8/content/la-disabilita-in-toscana-secondo-rapporto-anno-20-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fosservatoriosocialeregionale%2Fattivita%2Fdisabilita%2Fle-pubblicazioni%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lu8th65DkBi8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Valdelsa, San Piero a Sieve, Londa, Dicomano, Vicchio, Firenze, Bagno a Ripoli, Reggello e Pontassieve

INVITA LA REGIONE TOSCANA ED IL SUO ASSESSORE COMPETENTE

ad attivarsi per promuovere iniziative, per incentivare lo sport nell'area della disabilità, anche attraverso la copertura del campo da tennis utilizzato anche da disabili presso il Centro Sportivo "Borgonovo" di Figline *Valdarno da perseguire tramite la partecipazione a bandi regionali, nazionali o tramite stanziamento diretto di risorse del bilancio regionale.*

Il Consiglieri Comunale

Roberto De Blasi

RISOLUZIONE

Data : 4 ottobre 2019

ai sensi dell'articolo 42 del regolamento del Consiglio Comunale

Proponenti: Roberto De Blasi

Oggetto: Sport e disabilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FIRENZE
6.10.19
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. <u>904</u>

CONSIDERATO CHE

La Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità" ugualmente prevede come la Regione "promuove l'accessibilità alle persone con disabilità di impianti sportivi, di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate attività di carattere sportivo e ludico motorio ricreativo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale SportHabile del Comitato italiano paraolimpico (CIP) Toscana, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di ulteriori progetti specifici con le medesime finalità realizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi)".

E' evidente come parole quali "accessibilità" e la successiva "attività" (da effettuarsi) presuppongono non solo l'assenza - negativa - di barriere, ma anche la creazione - positiva - di condizioni affinché l'attività possa essere svolta, anche in parametrizzazione con la condizione dei disabili. E' quindi necessario che un campo di tennis possa essere fruibile senza rischio di malori, in estate, o altre conseguenze. Il che impone una copertura dello stesso.

Se purtroppo la IV Conferenza Regionale sui diritti delle persone con disabilità, del 2019¹, non approfondisce eccessivamente questo tema, si tratta invece di un punto fondamentale per il benessere delle persone.

Nel 2013 - per l'esattezza, il 19 ottobre, se vogliamo identificare la data di nascita con quella di "inaugurazione" al pubblico - venne aperto il centro sportivo "Stefano Borgonovo" a Figline- Incisa. Parte del finanziamento a quella che è stata una "ristrutturazione", con

¹ <http://open.toscana.it/web/toscana-accessibile/conferenza/programma>

eliminazione di barriere architettoniche, è stato devoluto dalla Regione Toscana nell'ambito di risorse specificamente destinate.²

Per la gestione, era stata individuata - dal Comune di Incisa, ed attraverso un bando pubblico - la Asd Fun Tennis, associazione nata per coinvolgere le persone disabili nello sport. Fra le attività del centro, quella del gioco del tennis su sedie a rotelle in modo totalmente gratuito con la possibilità di usufruire delle apposite attrezzature³.

E' stata recentemente segnalata la difficoltà per alcuni giocatori di prendere parte alle attività tennistiche nella stagione estiva, a causa del forte sole e del caldo. Problemi di uguale momento ma inversa origine esistenti in inverno.

Il rapporto dell'Osservatorio Sociale Regionale ⁴ sulla disabilità del 2016⁵ indicava già come "Lo sport rappresenta quindi un importante elemento socializzante ed integrante nel percorso di vita e riabilitativo di una persona con disabilità, oltre che un valido strumento per il miglioramento del benessere, che non riguarda solamente le capacità motorie, ma anche l'incremento dell'autonomia e dell'indipendenza, l'aumento della sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie possibilità. Da questi convincimenti nasce la consapevolezza che la pratica sportiva delle persone con disabilità debba essere esercitata, stimolata e potenziata." Che la direzione sia quella giusta traspare dalle iniziative extra obligatio legis della Regione Toscana, emerge da una serie di misure ed iniziative ormai risalenti, quali SportHabile, un processo volto a favorire la pratica sportiva tra le persone con disabilità, promuovendo la cultura dell'accessibilità delle strutture e strutture che, oltre all'assenza di barriere architettoniche, presentassero "attrezzature adeguate."

VISTO CHE

Data l'assenza della copertura la struttura intitolata a Borgonovo, realizzata anche con fondi della regione Toscana, non consente al momento l'allenamento degli atleti in condizioni climatiche avverse.

CONSIDERATO CHE

i praticanti di Wheelchair e disabili intellettivi che utilizzano la struttura provengono da tutta la Città Metropolitana e non solo: Figline Incisa Valdarno, Rignano sull'Arno, Arezzo, San Giovanni Valdarno, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Prato, Rufina, Colle

² <https://www.toscananews.net/incisa-nasce-il-centro-sportivo-stefano-borgonovo/>

³ <http://www.orientepress.it/?p=6911>

⁴ <http://ancitoscana.it/answer/osservatorio-sociale-regionale.html>

⁵ http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale/attivita/disabilita/le-pubblicazioni/-/asset_publisher/lu8th6SDkBJ8/content/la-disabilita-in-toscana-secondo-rapporto-anno-20-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fosservatoriosocialeregionale%2Fattivita%2Fdisabilita%2Fe-pubblicazioni%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lu8th6SDkBJ8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Valdelsa, San Piero a Sieve, Londa, Dicomano, Vicchio, Firenze, Bagno a Ripoli, Reggello e Pontassieve

INVITA LA REGIONE TOSCANA ED IL SUO ASSESSORE COMPETENTE

ad attivarsi per promuovere iniziative, per incentivare lo sport nell'area della disabilità, anche attraverso la copertura del campo da tennis utilizzato anche da disabili presso il Centro Sportivo "Borgonovo" di Figline. "

Il Consiglieri Comunale

Roberto De Blasi





ALLEGATO N° 3
ARGOMENTO N° 849

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2021

Risoluzione N. 2019/00904

ARGOMENTO N 849

Oggetto: Sport e disabilità

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14:39 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, mediante trasmissione in streaming su canali pubblici ai sensi di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e dalla L. 126 del 16.09.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio n. 234993 del 16.07.2021, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Roberto De Blasi, Francesca Cali

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Michela MONACO
Francesca CALI	Antonella MORO BUNDU
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Emanuele COCCOLLINI	Francesco PASTORELLI
Enrico CONTI	Letizia PERINI
Angelo D'AMBRISI	Massimiliano PICCIOLI
Mimma DARDANO	Luca SANTARELLI
Roberto DE BLASI	Laura SPARAVIGNA

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Maria Federica GIULIANI
Patrizia BONANNI	Lorenzo MASI
Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Stefano DI PUCCIO	Mario RAZZANELLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Mirco RUFILLI
Fabio GIORGETTI	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE

La Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità” ugualmente prevede come la Regione “promuove l’accessibilità alle persone con disabilità di impianti sportivi, di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate attività di carattere sportivo e ludico motorio ricreativo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale SportHabile del Comitato italiano paraolimpico (CIP) Toscana, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di ulteriori progetti specifici con le medesime finalità realizzati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi)”.

E’ evidente come parole quali “accessibilità” e la successiva “attività” (da effettuarsi) presuppongono non solo l’assenza – negativa – di barriere, ma anche la creazione – positiva- di condizioni affinché l’attività possa essere svolta, anche in parametrizzazione con la condizione dei disabili. E’ quindi necessario che un campo di tennis possa essere fruibile senza rischio di malori, in estate, o altre conseguenze. Il che impone una copertura dello stesso.

Se purtroppo la IV Conferenza Regionale sui diritti delle persone con disabilità, del 2019¹, non approfondisce eccessivamente questo tema, si tratta invece di un punto fondamentale per il benessere delle persone.

Nel 2013 – per l’esattezza, il 19 ottobre, se vogliamo identificare la data di nascita con quella di “inaugurazione” al pubblico – venne aperto il centro sportivo “Stefano Borgonovo” a Figline- Incisa. Parte del finanziamento a quella che è stata una “ristrutturazione”, con eliminazione di barriere architettoniche, è stato devoluto dalla Regione Toscana nell’ambito di risorse specificamente destinate.²

Per la gestione, era stata individuata - dal Comune di Incisa, ed attraverso un bando pubblico - la Asd Fun Tennis, associazione nata per coinvolgere le persone disabili nello sport. Fra le attività del centro, quella del gioco del tennis su sedie a rotelle in modo totalmente gratuito con la possibilità di usufruire delle apposite attrezzature³.

E’ stata recentemente segnalata la difficoltà per alcuni giocatori di prendere parte alle attività tennistiche nella stagione estiva, a causa del forte sole e del caldo. Problemi di uguale momento ma inversa origine esistenti in inverno.

Il rapporto dell’Osservatorio Sociale Regionale ⁴ sulla disabilità del 2016⁵ indicava già come “Lo sport rappresenta quindi un importante elemento socializzante ed integrante nel percorso di vita e

¹ <http://open.toscana.it/web/toscana-accessibile/conferenza/programma>

² <https://www.toscananews.net/incisa-nasce-il-centro-sportivo-stefano-borgonovo/>

³ <http://www.orientepress.it/?p=6911>

⁴ <http://ancitoscana.it/answer/osservatorio-sociale-regionale.html>

⁵ http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale/attivita/disabilita/le-pubblicazioni/-/asset_publisher/lu8th6SDkBi8/content/la-disabilita-in-toscana-secondo-rapporto-anno-20-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fosservatoriosocialeregionale%2Fattivita%2Fdisabilita%2Fle-pubblicazioni%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lu8th6SDkBi8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

riabilitativo di una persona con disabilità, oltre che un valido strumento per il miglioramento del benessere, che non riguarda solamente le capacità motorie, ma anche l'incremento dell'autonomia e dell'indipendenza, l'aumento della sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie possibilità. Da questi convincimenti nasce la consapevolezza che la pratica sportiva delle persone con disabilità debba essere esercitata, stimolata e potenziata." Che la direzione sia quella giusta traspare dalle iniziative extra obligatio legis della Regione Toscana, emerge da una serie di misure ed iniziative ormai risalenti, quali SportHabile, un processo volto a favorire la pratica sportiva tra le persone con disabilità, promuovendo la cultura dell'accessibilità delle strutture e strutture che, oltre all'assenza di barriere architettoniche, presentassero "attrezzature adeguate."

VISTO CHE

Data l'assenza della copertura la struttura intitolata a Borgonovo, realizzata anche con fondi della regione Toscana, non consente al momento l'allenamento degli atleti in condizioni climatiche avverse.

CONSIDERATO CHE

i praticanti di Wheelchair e disabili intellettivi che utilizzano la struttura provengono da tutta la Città Metropolitana e non solo; Figline Incisa Valdarno, Rignano sull'Arno, Arezzo, San Giovanni Valdarno, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Prato, Rufina, Colle Valdelsa, San Piero a Sieve, Londa, Dicomano, Vicchio, Firenze, Bagno a Ripoli, Reggello e Pontassieve

INVITA LA REGIONE TOSCANA ED IL SUO ASSESSORE COMPETENTE

ad attivarsi per promuovere iniziative, per incentivare lo sport nell'area della disabilità, anche attraverso la copertura del campo da tennis utilizzato anche da disabili presso il Centro Sportivo "Borgonovo" di Figline Valdarno da perseguire tramite la partecipazione a bandi regionali, nazionali o tramite stanziamento diretto di risorse del bilancio regionale.

--

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	20:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna
------------	-----	--

contrari	0:
----------	----

astenuti	0:
----------	----

non votanti

4: Andrea Asciti, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Michela Monaco,

essendo presenti 24 consiglieri

ESITO: Approvata emendata

Sulla Risoluzione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 5	08/10/2019	14/11/2020	24/09/2021	Favorevole di tutti i presenti con emendamenti accolti dal proponente


Consiglio Comunale del 20.12.2021

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Deliberazione n. DPC 2021/00069 –DC201/00058

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giuseppe Ascione)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Luca Milani)



IL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO

(Cocollini, Emanuele)



LA VICEPRESENDEnte DEL CONSIGLIO

(Giuliani Maria Federica)

